

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

230^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo com-

pensativo all'Unione italiana ciechi» (1561)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PERINA (DC), relatore Pag. 4
* DIONISI (Rifond. Com.) 5
MANARA (Lega Nord) 8

SENATO

Composizione 9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

PERINA (DC), relatore 9 e passim
SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità 9 e passim

MANARA (<i>Lega Nord</i>)	Pag. 17, 23
* DIONISI (<i>Rifond. Com.</i>)	17
BRESCIA (<i>PDS</i>)	18
GALDELLI (<i>Rifond. Com.</i>)	19
BARBIERI (<i>PDS</i>)	19
SIGNORELLI (<i>MSI-DN</i>)	21
* BETTONI BRANDANI (<i>PDS</i>)	23
* GRASSANI (<i>Rifond. Com.</i>)	24

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione» (1519);

«Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio» (617), d'iniziativa dei senatori Pinto e di altri senatori;

«Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione» (1414) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1519, con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione»

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414:

* RIZ (<i>Misto-SVP</i>), relatore	Pag. 25 e passim
* BRUTTI (<i>PDS</i>)	26 e passim
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	28 e passim
MANFROI (<i>Lega Nord</i>)	39
PONTONE (<i>MSI-DN</i>)	39

SULLA TRASMISSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1499 APPROVATO DAL SENATO IL 13 OTTOBRE 1993

PRESIDENTE	41
D'AMELIO (<i>DC</i>)	41

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1993

41

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	43
Assegnazione	43

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte	44
--	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	44
---------------------------------	----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	45, 46, 48
Interrogazioni da svolgere in Commissione	85

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

CANDIOTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bernassola, Bo, Cappuzzo, Condorelli, Coppi, Coviello, Cusumano, Cutrera, De Cinque, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Fontana Albino, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Leone, Maisano Grassi, Mancuso, Mininni-Jannuzzi, Pedrazzi Cipolla, Postal, Pulli, Russo Raffaele, Santalco, Senesi, Stefanini, Struffi, Tossi Brutti, Triglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, a Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Visibelli, a Tirana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso» (1579).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» (1561) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come comunicato nella seduta antimeridiana, all'ordine del giorno è stata inserita la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perina.

PERINA, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto n. 324 riguarda appunto la proroga della durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione dei portatori di *handicap* ai fini dell'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. La materia è conosciuta dagli onorevoli colleghi, in quanto oggetto di provvedimenti più volte reiterati.

Voglio comunque richiamare brevemente che questa proroga era stata già preordinata in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, recante il riordino del Servizio sanitario nazionale, che proprio in questo periodo è al vaglio del Parlamento ai fini di una revisione normativa.

La durata in carica degli amministratori straordinari delle USL è estesa fino al 31 dicembre 1993; il presente decreto detta inoltre norme precise in ordine alle incompatibilità degli amministratori stessi. Viene altresì precisato come, in alternativa al vecchio comitato di gestione e al comitato dei garanti, le relative funzioni oggi vengano attribuite ai rappresentanti degli enti locali: al sindaco o ad un suo delegato in caso di coincidenza tra il territorio comunale e quello dell'unità sanitaria locale oppure alla conferenza dei sindaci o dei loro delegati nell'ipotesi in cui più comuni appartengano a una unità sanitaria locale. Le funzioni dei sindaci o dei loro delegati a questo proposito sono di indirizzo e di controllo politico delle unità sanitarie locali; ma la funzione precipua è quella della predisposizione delle linee programmatiche di attività delle USL, nonché l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei consuntivi.

Il decreto detta altresì norme in ordine alle responsabilità penali degli amministratori straordinari discendenti dalle loro funzioni amministrative e inoltre stabilisce le indennità spettanti agli amministratori straordinari.

Il presente decreto introduce poi una grande semplificazione in ordine al diritto di accesso dei portatori di *handicap* al sistema scolastico, in quanto consente di superare il limite dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevedeva la definizione di portatore di *handicap* da parte di una commissione medica della USL nella quale risieda il portatore di *handicap* stesso. Con questa norma, si dà invece la possibilità ad uno specialista in servizio presso la USL di appartenenza dell'alunno di stabilire il profilo personale del portatore di *handicap*, e questo comporta uno snellimento della procedura.

Infine, viene dettata una norma che consente ai genitori o ai congiunti di un portatore di *handicap* di usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche continuativi, retribuiti per l'assistenza a questo portatore di *handicap*. Corrispondentemente viene prevista una copertura finanziaria complessivamente pari a 30 miliardi.

Non avrei altro da aggiungere rispetto ad un provvedimento più volte reiterato e che pertanto è noto all'Aula. Mi auguro solamente che possa essere approvato, così come è avvenuto alla Camera, anche perchè appena diverrà operativo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, verrà a decadere la figura di questi amministratori straordinari, per i quali viene appunto prevista una proroga fino al 31 dicembre 1993.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo subito compiere una considerazione sul modo in cui il Parlamento sta lavorando in questo periodo, che è davvero inaccettabile: permettetemi questa critica. I provvedimenti si accavallano; il lavoro delle varie Commissione si sovrappone alla discussione del disegno di legge finanziaria e spesso anche ai lavori dell'Aula. Spero comunque che, malgrado questo modo di procedere, noi riusciamo, tutti insieme, a dare il contributo migliore per giungere ad approvare delle norme comprensibili, che vadano soprattutto nell'interesse generale del nostro paese. Di questo, però, permettetemi di dubitare.

Partirò quindi dalle ultime considerazioni del relatore, senatore Perina, e cioè che questo decreto-legge di fatto verrà superato nei suoi contenuti dall'attuazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, il famoso decreto delegato.

Quindi, cogliamo l'occasione per parlare (credo che non lo si faccia mai abbastanza) della manovra di politica sanitaria in atto nel nostro paese.

Rispetto a questo decreto-legge forse ormai nemmeno noi che ci occupiamo della materia siamo molto stimolati ad intervenire e a sviluppare delle argomentazioni a sostegno della nostra linea di politica sanitaria: se non erro, onorevole relatore, siamo alla settima o ottava reiterazione di un decreto-legge che, avendo effetto fino al 1° gennaio

del prossimo anno, tutto sommato poteva tranquillamente non essere ripresentato dal Governo anzichè essere riproposto per questi ultimi due mesi. Tuttavia, poichè dobbiamo parlare di questo provvedimento, entriamo allora nel merito della questione.

Ha ragione il relatore Perina: il decreto, insieme alle modifiche al decreto legislativo n. 502 del 30 settembre 1992 e al disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1994 (il disegno di legge n. 1508, articoli 9 e 17), delinea la nuova politica sanitaria del governo Ciampi. Più volte abbiamo manifestato credito all'attuale Ministro della sanità, abbiamo apprezzato la sua onestà intellettuale e gli impegni che ha assunto in Parlamento, per intervenire o modificare profondamente la politica sanitaria. A giudicare dagli atti che finora sono stati compiuti, però, non soltanto dobbiamo esprimere la nostra profonda insoddisfazione, ma anche riconfermare nella sostanza – credo – tutte le critiche, sviluppandole magari con maggiore asprezza, che avevamo rivolto al precedente ministro della sanità De Lorenzo.

Ritengo che possa essere pretesa maggiore coerenza da un Ministro (e da un Governo che non lo smentisce) che dichiara pubblicamente di voler modificare profondamente la sanità nel nostro paese ed esplicitamente sostiene di voler recuperare lo spirito originario della legge di riforma della sanità, la n. 833 del 1978, sia pure – e su questo tutti concordiamo – rivedendola e modificandola nei punti in cui può aver prodotto distorsioni, inefficienza e burocratizzazione.

I documenti che ci sono stati presentati e sui quali ragioniamo in questo periodo non vanno in questa direzione. A sostenerlo non siamo soltanto noi dell'opposizione comunista, ma anche autorevoli rappresentanti della maggioranza, delle forze sociali, dei sindacati, dei partiti progressisti e democratici, nonchè quel comitato per il *referendum* sulla sanità resosi protagonista di una battaglia per riproporre una sanità ispirata al principio dell'universalità, della uguaglianza, della solidarietà concreta e reale; una solidarietà non solo verso i cittadini più deboli, ma che significhi impegno soprattutto di coloro che più hanno, per la difesa dei cittadini più deboli e delle categorie meno protette.

Nel decreto è prevista la decadenza degli amministratori straordinari al 31 dicembre 1993: un'analisi più corretta, senatore Perina, una verifica degli effetti di questa scelta di politica sanitaria e di gestione delle unità sanitarie locali sarebbe stata non soltanto doverosa ma anche opportuna. Un Parlamento serio, ispirato alla ragionevolezza, non può e non deve continuare a commettere errori, ove riconosca che provvedimenti approvati in passato, che sono ancora in vigore, non solo non migliorano la condizione dei cittadini, degli utenti, ma non raggiungono nessuno degli obiettivi che il Governo – sostituendosi al potere legislativo – aveva posto alla base dei provvedimenti stessi.

In passato si sosteneva che tutti i mali della sanità derivassero dalla partecipazione dei partiti alla sua gestione, che fossero dovuti alla pletoricità dei consigli di amministrazione; per questo era necessario individuare e responsabilizzare un'unica persona – l'amministratore straordinario – che potesse rispondere dell'andamento e degli effetti sociali del servizio che sarebbe andato a gestire. Si sosteneva altresì che l'amministratore straordinario, il futuro direttore generale, questa figura monocratica avrebbe dovuto sostituire gli organismi democratici

che non avevano dato grande prova di loro; egli non avrebbe soltanto razionalizzato l'uso delle risorse del sistema sanitario, ma avrebbe anche moralizzato il settore della sanità attraverso una gestione più corretta del sistema.

Tutti ormai riconoscono - anche in Commissione lo abbiamo più volte fatto - che nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. La gestione delle unità sanitarie locali non solo è meno trasparente che in passato - la sempre crescente difficoltà nell'esaminare gli atti rappresenta proprio il risultato del potere monocratico - ma non ha determinato nessuna moralizzazione, nessun contenimento della spesa, nessun risparmio dal punto di vista economico: insomma, non si è addivenuti (mi si passi l'espressione) a «nessunissimo» miglioramento del servizio.

Nel nostro sistema sanitario permangono tutti i fattori dello sperpero e dello spreco oltre a quelli dell'inefficienza, che non erano quindi strettamente legati al modello di gestione, ma al modello consumistico che si è determinato nel nostro paese. Questi fattori di distorsione e di inefficienza possono essere eliminati soltanto attraverso un recupero della gestione democratica, realizzabile attraverso la partecipazione degli operatori alle finalità sociali del servizio e degli utenti sensibilizzati con una diffusa educazione sanitaria volta al buon funzionamento dello stesso servizio sanitario.

Mi aspetto a questo punto che i colleghi avanzino un'obiezione lecita: questa nostra discussione è oziosa e inutile giacchè si tratta di proseguire in questo tipo di gestione soltanto fino al 31 dicembre di quest'anno. Mi preoccupa però quanto avverrà dal 1° gennaio in avanti: infatti, se permarrà questa cattiva volontà del Governo a modificare - finalmente - la politica sanitaria, da quella data avranno effetto le norme contenute nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. Vi confesso che qualche ora fa ho partecipato ad un cosiddetto pranzo di lavoro, per la verità un po' corporativo perchè radunava parlamentari medici; si è ragionato sulla politica sanitaria, in modo critico, e ovviamente nessuno ha tradito la propria ispirazione ideologica, la propria appartenenza ad un partito. Fatte queste dovute premesse, posso assicurarvi che forti critiche sono venute da tutti i presenti alla politica sanitaria; vi è stata una sola voce discordante, che per sua cultura aderisce a quella modernizzazione tecnocratica che ha ispirato e che purtroppo ispira i partiti della maggioranza e forse - purtroppo - anche qualcuno dei prossimi partecipanti alla gestione della cosa pubblica.

Tutti, tranne una sola eccezione, hanno convenuto sulla necessità di richiedere al Ministro della sanità la sospensione degli effetti del decreto legislativo n. 502, visto che lo stesso non è emendabile. Quel decreto non opera una riforma sanitaria, ma di fatto realizza una controriforma sanitaria, smantella il sistema sanitario pubblico e insieme agli articoli 9 e 17 del disegno di legge collegato alla finanziaria privatizza il sistema ed esclude una larga fascia di cittadini del nostro paese dall'esercizio di un concreto e reale diritto alla salute. Ecco perchè il nostro Gruppo ha presentato pochi emendamenti a questo decreto-legge che il Governo si ostina a reiterare; non perchè non siamo più motivati, ma in quanto riteniamo che l'opposizione trovi ormai udienza anche nei partiti della maggioranza e si debba sviluppare

con una maggiore radicalità; con una maggiore radicalità, presidente Marinucci.

Riteniamo che in questo momento la discussione debba ancora svilupparsi tra noi; sappiamo benissimo che ove il decreto non fosse convertito sarebbe reiterato, ma questo non ci impedisce di continuare nella nostra lotta. Che il Parlamento non svolga più una sua funzione, che abbia di fatto abdicato di fronte alle prepotenze dell'Esecutivo, che si senta ormai delegittimato, che non esista più un rapporto di fiducia tra il Parlamento e la società civile, non lo dimentichiamo nel nostro ragionamento. Tuttavia l'aver presentato solo pochi emendamenti non sta a significare la passività della nostra opposizione, ma piuttosto la volontà di sviluppare un confronto e un'opposizione più puntuali quando affronteremo i nodi nevralgici di questa controriforma sanitaria che il Governo sta conducendo nel nostro paese. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le continue e numerose reiterazioni di questo provvedimento, varato nei primi mesi dell'attuale legislatura, rappresentano l'aspetto più emblematico e nello stesso tempo più grottesco di come sia stata gestita la sanità attraverso la negativa esperienza degli amministratori straordinari.

La strategia sanitaria sino ad oggi perseguita è sempre stata caratterizzata da un continuo susseguirsi di pseudoriforme oltre che di controriforme sanitarie, di cambi della guardia al vertice del Dicastero e di radicali cambiamenti di indirizzi e di orientamenti, anche se in tutto questo caotico e contraddittorio procedere una cosa è rimasta certa, cioè il sistematico aumento della pressione fiscale a fronte di una contemporanea riduzione dei servizi. Questo non fa che confermare, se ce ne fosse ancora bisogno, il totale fallimento dello Stato nella gestione della sanità pubblica. La USL in quanto tale non fa eccezione alla regola, perchè ha seguito fedelmente le impostazioni e soprattutto le aberrazioni del sistema in nome di una politica clientelare risultata in fin dei conti fallimentare. Si è passati da un iniziale decentramento e da una successiva proliferazione delle unità sanitarie locali ad una recente strategia di accorpamento, dettata non certo da esigenze di risparmio quanto da motivazioni politiche. Ancora, si è passati da un parziale controllo da parte dei comitati di gestione e successivamente dei garanti a quello del sindaco, alla conferenza dei sindaci con quale professionalità è facile immaginare.

Ci troviamo dunque di fronte ad una classe politica, la stessa classe politica che sino ad oggi ha gestito la sanità, che tenta di correre ai ripari in modo inconcludente e contraddittorio a fronte di un totale fallimento della legge n. 833 del 1978 e per altro verso in una condizione di perdurante emergenza sanitaria quale fattore altamente destabilizzante sotto il profilo sociale.

Siamo stati profetici quando, due anni fa, al varo del decreto-legge che istituiva gli amministratori straordinari, affermammo che da una condizione transitoria ed eccezionale sarebbe emerso uno *status* permanente; uno *status* che avrebbe consegnato la sanità nazionale defini-

tivamente nelle mani dei partiti attraverso i commissari straordinari di loro emanazione. Il cerchio della politica consociativa si era così definitivamente saldato, escludendo dall'operazione tanto i cittadini utenti, quanto gli operatori sanitari, rimasti spettatori impotenti di fronte a tale tragedia.

È per questi motivi che, coerentemente alle nostre continue e sistematiche denunce nei confronti di tale malasanità, esprimeremo voto contrario a questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Abruzzi: Corradino Di Stefano; per la Regione Marche: Giovanni Maria Venturi e Paolo Polenta.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1561

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PERINA, relatore. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere rispetto a quanto già detto nella relazione. Vorrei soltanto ricordare ai colleghi intervenuti che la proroga degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali non è certo incidente, in termini negativi, rispetto all'andamento complessivo del sistema sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, a parte l'articolo 3, che assegna 4 miliardi alla Unione italiana ciechi, e l'articolo 2, che prevede l'attivazione di procedure temporanee per l'individuazione degli *handicap* ai fini dell'inserimento scolastico, il decreto-legge in esame potrebbe definirsi minore, essendo in gran parte superato ed assorbito - come qui è stato più volte sottolineato - dal decreto delegato n. 502, peraltro in fase di aggiornamento.

Il presente decreto è stato ripetutamente reiterato anche per coprire la fase transitoria rispetto all'entrata in vigore del suddetto decreto delegato n. 502 e pertanto decadrà il 31 dicembre prossimo. Considerato, dunque, il suo contenuto sostanzialmente strumentale, il dibattito si è necessariamente concentrato su un confronto più complessivo e generale sulla sanità. Si tratta di questioni complesse, come complesso è, nello Stato moderno, il problema dell'aggiornamento del *welfare State*. Credo che tutti i sistemi democratici siano alle prese con il grande tema della riforma dello Stato sociale, della necessità di

renderlo efficiente e, a un tempo, compatibile con le risorse. È un grande traguardo questo che misurerà le capacità dello Stato democratico di aggiornarsi dopo i fatti del 1989; quindi, ben venga il confronto e l'approfondimento su questo tema, anche se credo che la sede più opportuna sarà quella di un prossimo dibattito.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, quindi, il Governo non ha nulla da aggiungere e si rimette alla relazione svolta in Aula dal senatore Perina, auspicandone l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge n. 1561.

CANDIOTO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, si dichiara contraria al comma 6 dell'articolo 1, laddove si limita la responsabilità degli eredi; al comma 8 del medesimo articolo che prevede la salvezza dei provvedimenti adottati dalle regioni in merito all'entità dell'indennità e alla norma che consente il rimborso di spese di viaggio degli amministratori nella stessa misura dei dipendenti pubblici. Il parere è poi contrario all'articolo 2, comma 3-ter, che è coperto con il fondo speciale della legge finanziaria 1993 e non di quella 1994. Tale modifica può essere accolta subordinatamente all'approvazione della finanziaria nel testo presentato dal Governo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324:

All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualun-

que altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.»;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al sindaco del comune» sono inserite le seguenti: «o ad un suo delegato»;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «alla conferenza dei sindaci» sono inserite le seguenti: «o loro delegati»;

al comma 4, dopo le parole: «La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti» sono inserite le seguenti: «o da un suo delegato»;

al comma 5, dopo la parola: «esaminano» sono inserite le seguenti: «ed approvano»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.»;

al comma 8, terzo periodo, le parole: «al doppio della predetta somma.» sono sostituite dalle seguenti: «al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati.»; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato.»; e al quinto periodo, le parole: «Per i pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i dipendenti pubblici e privati»;

il comma 12 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «uno psicologo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.»;

al comma 3, le parole: «, e comunque per non più di un anno» sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.

7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla

dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifi-

cazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impegno orario di lavoro richiesto all'amministratore straordinario per lo svolgimento delle sue mansioni deve essere almeno pari a quello previsto per i direttori amministrativi delle unità sanitarie locali».

1.1.

MANARA, PISATI

Sopprimere il comma 7.

1.102

DIONISI, GRASSANI, MERIGGI

Al comma 8, sostituire le parola da: «al doppio» fino a «adottati» con le altre: «del 20 per cento della predetta somma».

1.100

DIONISI, GRASSANI, MERIGGI

Al comma 8, sopprimere le parola da: «per gli spostamenti» fino a «funzioni e».

1.101

DIONISI, GRASSANI, MERIGGI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 è sostituito dal seguente:

“1. L'Associazione italiana della Croce Rossa è riconosciuta ente privato, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto”.

11-ter. L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

11-quater. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Repubblica con proprio decreto su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità e della difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, approva lo statuto della Croce Rossa italiana approvato dal comitato nazionale e trasmesso al Ministero della sanità il 14 dicembre 1982.

11-quinquies. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione dello statuto di cui all'articolo 11-quater, del presente articolo si dà attuazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613».

1.2

MANARA, PISATI

Sopprimere il comma 14.

1.3

MANARA, PISATI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine a decorrere dal 1° gennaio 1993 a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il sistema sanitario nazionale».

1.4

MANARA, PISATI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Sono istituite le federazioni regionali degli ordini e collegi sanitari di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio di Stato 13 settembre 1946, n. 233. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, con proprio decreto, emana il regolamento inerente la costituzione, le competenze e il funzionamento delle federazioni regionali medesime».

1.5

MANARA, PISATI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli ordini e collegi professionali provinciali e relativi consigli e federazioni nazionali è disciplinato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. La legge 20 maggio 1970, n. 300 e l'articolo 7 della legge 20 marzo 1975,

n. 70 si applicano ai predetti enti a prescindere dal numero dei dipendenti. In base ai criteri in materia di trattamento economico e normativo del personale stabiliti dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, ogni 3 anni sono stipulati accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e una delegazione di parte pubblica composta da dieci rappresentanti degli enti professionali interessati.

1.6

MANARA, PISATI

Prima di passare all'esame degli emendamenti, comunico che, in applicazione del parere reso dalla Giunta per il Regolamento l'8 novembre 1984 - sul quale siamo tornati anche una decina di giorni fa, per motivi analoghi - circa i rigorosi criteri da seguire per valutare la proponibilità degli emendamenti ai decreti-legge, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 97 del Regolamento, confermato dalla costante prassi applicativa, la Presidenza ritiene gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 del senatore Manara non strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge in esame.

Senatore Manara, prima che la Presidenza adotti qualche provvedimento, lei ritiene di poter ritirare gli emendamenti in questione?

MANARA. Ritiro gli emendamenti in questione e considero illustrati gli altri.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Manara, in tal modo facilita il compito della Presidenza.

Invito i presentatori dei rimanenti emendamenti ad illustrarli.

* DIONISI. Do per illustrati gli emendamenti 1.102, 1.100 e 1.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PERINA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in oggetto.

SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Manara e Pisati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

BRESCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESCIA. Esprimo il voto favorevole del Gruppo del PDS a questo emendamento, sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi senatori in quanto credo che nel testo licenziato dalla Camera dei deputati si sia un po' giocato con la lingua italiana. Prego il relatore ed il Sottosegretario di prestare attenzione in quanto mi pare che questo sia anche uno dei punti richiamati dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura finanziaria.

Il problema è quello dell'autorizzazione che si vuole conferire all'amministratore straordinario per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'unità sanitaria locale con il rimborso spese da parte dell'unità sanitaria stessa; si autorizza cioè l'amministratore straordinario a recarsi con il proprio mezzo ogni giorno, andata e ritorno, dalla sua abitazione fino alla USL, pagato dalla stessa. Il fatto è abbastanza strano in quanto so per esperienza che un dipendente pubblico o privato può essere autorizzato a percorrere i 30, 40 o 50 chilometri di distanza dalla sua abitazione alla sede di lavoro con il mezzo proprio, però senza alcun rimborso spese.

Nel testo del decreto presentato dal Governo la formulazione era la seguente: «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni» (e ciò mi pare sia legittimo). Alla Camera dei deputati invece si è giocato sulla punteggiatura: «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione»; nel periodo successivo viene poi aggiunto: «Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso» - voglio specificare quotidianamente - «delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato».

Ritengo sia una scelta assurda, tenendo presente che siamo di fronte a un enorme aumento della spesa mensile delle unità sanitarie locali (quindi si tratta di soldi in meno destinati ai servizi per i cittadini), e tenendo presente che gli amministratori straordinari avranno una indennità annua lorda di 120 milioni. Ebbene, non solo si concede loro questa somma, ma si permette loro di chiedere anche il rimborso spese oppure si mette un'auto a disposizione per trasportarli ogni giorno dalla propria residenza alla sede della USL. Se per ipotesi tale sede è distante 200 chilometri dalla casa dell'amministratore, l'ingente spesa del relativo trasporto è a carico delle USL e quindi degli utenti, che magari poi sono costretti a pagare i *tickets* per le medicine.

Per questa ragione credo che l'emendamento del senatore Dionisi, che tenta di ripristinare il decreto nel testo presentato dal Governo, debba essere accolto. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo del PDS.

Inoltre, signor Presidente, se ho ascoltato bene le parole del senatore segretario, il parere della Commissione bilancio (lo sottolineo nuovamente) ha sollevato un problema di copertura proprio su questo punto specifico.

PRESIDENTE. Senatore Brescia, lei ha ragione, però, come ben sa, la 5ª Commissione, oltre a esprimere pareri a norma dell'articolo 81 della Costituzione, può esprimerne altri che non si ispirano a quell'articolo. In quest'ultimo caso eventuali pareri contrari della Commissione bilancio non vincolano l'Aula e non la costringono ad un determinato tipo di votazione.

Questa è la ragione per la quale non ho avvertito i colleghi che avremmo dovuto votare con il procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SAVINO, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo, sebbene sensibile alle argomentazioni addotte dal senatore Brescia, fa notare che si tratta di un decreto già reiterato infinite volte. Sebbene il punto in discussione possa essere interpretato nel modo indicato dal senatore Brescia, comunque si tratta di una disposizione che può avere vigore al massimo fino al 31 dicembre di quest'anno. Il Governo raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento, perchè ritiene preminente la sua entrata in vigore.

Entrando poi nel merito, pur non essendo io un esperto, non mi sembra che questa spesa eventuale riguardi un problema di copertura finanziaria. Siamo infatti nell'ambito dei finanziamenti ordinariamente accordati alle unità sanitarie locali. Questa spesa non può superare i limiti delle risorse già attribuite a quegli enti, per cui gli eventuali costi non possono incidere sulla copertura finanziaria del provvedimento. Di conseguenza obietto sulla fondatezza delle osservazioni sollevate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

GALDELLI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero dei senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, siamo incorsi in un equivoco: credevamo che lei avesse messo in votazione l'emendamento 1.101, per questo avevamo alzato la mano e non per appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito allora il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

DIONISI. Questa verifica è stata già fatta.

PRESIDENTE. La senatrice Barbieri ha spiegato che c'è stato un equivoco.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

SALVATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Manara e Pisati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Manara e Pisati.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, presentati dai senatori Manara e Pisati, sono stati ritirati.

Ricordo altresì che i restanti articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e

coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio perchè, nonostante la vostra irrequietezza, mi permettete di intervenire

in merito a questo provvedimento. Stiamo parlando – anche se ormai siamo arrivati alla nausea – della *vexata quaestio* della gestione delle USL dopo che i famigerati comitati di gestione dei partiti, o ancora meglio comitati di affari, furono sospesi circa tre anni fa, in attesa di avere una sistemazione più duratura attraverso la riforma delle USL stesse.

Siamo quindi entrati in un periodo di straordinarietà che avrebbe dovuto durare un anno (tanto era il tempo ritenuto ottimisticamente necessario dai vari Ministri che si sono succeduti e dai rappresentanti dei loro partiti per poter addivenire alla famosa modifica della legge n. 833 del 1978), che sostituiva il presente assetto sanitario italiano che richiamiamo giustamente con nostalgia, ma questa straordinarietà si è protratta praticamente per tre anni facendo perdurare la precarietà stessa del sistema sanitario, nell'incapacità dei partiti e del potere di assicurare, senza rinnovare i decreti, una più rapida soluzione del problema.

Siamo di fronte ad un decreto reiterato che contiene un'ulteriore normativa ponte per inseguire quella modificazione della legge n. 833 affidata al disegno di legge di riforma del decreto legislativo n. 502 del 1992 il quale prossimamente dovrebbe essere discusso in sede parlamentare ed andare a regime (reputo che potrà produrre i suoi effetti dal 1° gennaio del 1994). Con questa speranza (degli altri, non mia) sta continuando il saccheggio delle USL. Non c'è da pensare, infatti, che questi signori amministratori, che certo non si sono coperti di gloria, essendo cinghie di trasmissione fra le giunte regionali e gli enti locali, non abbiano cessato la perversa pratica di gestione della spesa sanitaria secondo un *trend* storico.

Questi stessi amministratori straordinari, che – ripeto – non si sono coperti di gloria, nel frattempo hanno visto e partecipato per i loro partiti alle elezioni amministrative, tenutesi più volte, e alle elezioni politiche generali; facendo il loro mestiere e il loro dovere, svolgendo cioè un ruolo non già al servizio di una gestione più oculata della spesa sanitaria, delle strutture e dei servizi, bensì a beneficio di loro stessi e dei loro partiti.

Ci affacciamo su uno scenario al quale il decreto legislativo n. 502 del 1992 non potrà porre riparo, perchè il sistema dei controlli affidato dalla legge n. 833 alle regioni non ha funzionato, per il motivo anzidetto, cioè per questo associativismo dei partiti politici nel settore della sanità. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per un reciproco senso di rispetto vi pregherei non dico di non parlare, ma almeno di non farlo ad alta voce. Mi scusi, senatore Signorelli.

SIGNORELLI. Posso parlare lo stesso, Presidente: mi spiace piuttosto per coloro che in qualche modo dovranno raccogliere queste dichiarazioni, che non mi sembrano peregrine.

Cari colleghi, non conosciamo niente di questo sistema. Nel tentativo di conoscere qualcosa ci siamo accorti che abbiamo soltanto pagato tante tasse. Conosciamo il prezzo pagato dall'utenza in termini finanziari: l'apporto allo Stato è stato pari a quasi l'85 per cento della

spesa sanitaria, tra partecipazione alle prestazioni e contribuzioni previdenziali di malattia: costi umani e sociali drammatici non più sostenibili, tanto meno eventualmente monetizzabili in indennizzi per coloro che in definitiva hanno sofferto anche lezioni da questo sistema.

L'abuso della sanità e della spesa di questo settore vanno denunciati ancora una volta: tutto non conosciamo, ma sappiamo quali sono state le risorse sottratte alla loro finalità. Il 25 per cento della spesa sanitaria risulta sprecato e si può stimare in 70.000-75.000 miliardi l'ammontare delle somme che sono mancate all'assistenza. Questo è il sistema che è stato alimentato dai partiti, questo è il sistema che è stato prima sorretto e poi consegnato agli amministratori straordinari, questo è il sistema che ci sarà restituito con un rapporto peggiorato tra costi e benefici da questi amministratori di potere.

Proprio noi, che più volte abbiamo richiesto, anche attraverso strumenti legislativi, una vera sospensione del sistema delle USL mediante una amministrazione straordinaria che fosse affidata a ben altri individui, proprio noi che negli anni abbiamo chiesto una reale sospensione degli effetti delle norme istitutive dei comitati di gestione, non possiamo che votare contro questo decreto-legge, perchè esso rappresenta soltanto offesa alla logica di una riforma che non verrà realizzata secondo i nostri principi etici e dottrinari. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Come già detto nella discussione generale, ritengo che la nomina degli amministratori straordinari vada considerata come uno degli aspetti più negativi della sanità nazionale. Questo perchè non si è saputo - o meglio non si è voluto - distinguere la gestione autenticamente amministrativa da quella politica, lasciando così via libera a quella che potremmo definire la strategia assistenziale e clientelare dei partiti attraverso la nomina dei commissari straordinari di loro emanazione e di loro fiducia. A questi ultimi sono stati affidati poteri «di vita o di morte» sulle stesse USL.

Non pensiamo nè riteniamo che il passaggio del testimone dagli amministratori straordinari ai direttori generali possa radicalmente modificare lo stato di inefficienza in cui versa la sanità: i presupposti politici sono sostanzialmente immutati ed è per tale motivo che noi ci dichiariamo contrari all'approvazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione del nostro Gruppo sul provvedimento. I motivi sono legati ad un doveroso rispetto che dobbiamo agli amministratori straordinari, che hanno operato in questo regime per oltre un anno e mezzo, senza avere alcuna certezza per la loro conferma e per il riconosci-

mento giuridico della loro funzione. Ci avviamo al 31 dicembre 1993, alla scadenza cioè degli attuali amministratori straordinari, e diamo luogo all'approvazione del decreto-legge ad una distanza di appena tre mesi da tale data. Credo quindi che, al di là di valutazioni nel merito del decreto-legge, sul quale abbiamo anche espresso le nostre perplessità, sia doverosa una posizione di astensione. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

GRASSANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRASSANI. Il Partito di Rifondazione comunista, i lavoratori italiani, sono contrari alla proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari perchè non hanno soddisfatto gli utenti e perchè sono i principali responsabili dello sfascio dell'assistenza sanitaria in Italia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione» (1519);

«Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio» (617), d'iniziativa dei senatori Pinto e di altri senatori;

«Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione» (1414) *(Relazione orale)*;

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1519, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione»;

Approvazione di proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in materia di possesso ingiustificato di

valori e di delitti contro la pubblica amministrazione»; «Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio», d'iniziativa dei senatori Pinto, Manzini, Mora, Mazzola, Guzzetti, Bargi, Di Nubila, Di Lembo, Guerriero, Coviello, Minucci Daria, Fontana Elio, Postal, Colombo Svevo, Acquarone, Robol, Granelli, Fontana Albino e Ruffino e: «Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione».

Poichè la Commissione ha terminato solo ieri i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* RIZ, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, che reca il numero 369 e la data del 17 settembre 1993, costituisce la settima versione – in larga misura diversa rispetto alle precedenti – del provvedimento recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione, comunemente noto come «decreto antitangenti», la cui prima emanazione risale al 19 settembre dello scorso anno.

Già in occasione delle precedenti versioni del decreto la Commissione giustizia ha esaminato con grande impegno la complessa problematica delle misure patrimoniali e interdittive relative ai reati contro la pubblica amministrazione e per ben cinque volte, a seguito di un'ampia discussione, ha licenziato il testo per la discussione in Assemblea. Ora la Commissione si è confrontata con il nuovo decreto, in ordine al quale esprime il seguente parere, che il relatore riporta all'Assemblea.

L'articolo 1 prevede le seguenti modifiche del comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306: le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite con le altre: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»; le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite con le seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»; infine, le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni». Su questo articolo la Commissione si è espressa favorevolmente.

Diverso invece è l'orientamento della Commissione sull'articolo 2 del decreto-legge. Si è ritenuto che la normativa vigente in materia di criminalità organizzata, riportata nell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, non debba trovare applicazione ai reati contro la pubblica amministrazione. In sostanza si è registrata una certa preoccupazione nell'estensione dell'impiego dell'articolo 12-*quinquies* anche a reati diversi da quelli che comunemente vengono denominati di criminalità organizzata, rispetto ai quali il pericolo fondamentale è che la disponibilità monetaria possa costituire finanziamento per lo sviluppo di una organizzazione futura. Queste sono le ragioni sostan-

ziali, oltre ad altre che verranno evidenziate nella discussione generale, che hanno spinto la Commissione a presentare un emendamento per chiedere all'Aula la soppressione dell'articolo 2.

Sull'articolo 3 non ci sono osservazioni, mentre invece ad avviso del relatore vanno avanzate delle riserve circa la decisione di far salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244 (come stabilisce il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione), nonché di tutti i precedenti decreti cui prima ho fatto riferimento. In effetti, soprattutto se l'Aula dovesse concordare con la Commissione nel non dar luogo alla nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori di cui all'articolo 2 del decreto-legge, è ovvio che non dovrebbe stabilirsi che sono fatti salvi gli effetti prodottisi nei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge precedenti, sui quali vi è stato un netto dissenso da parte della Commissione e per i quali sono stati espressi a grande maggioranza grossi dubbi di incostituzionalità.

Riassumendo, la Commissione è del parere di dare approvazione agli articoli 1, 3 e 4 e di sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge. La Commissione è altresì del parere di lasciar validi gli atti ed i provvedimenti adottati e di far salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici preesistenti, però il relatore esprime al riguardo una diversa opinione e in questo senso ha presentato un emendamento. (*Applausi del senatore Pinto*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodo. Ne ha facoltà.

BODO. Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, voglio ricordare brevemente la lunga odissea subita dal provvedimento. Già il relatore Riz, che con lucidità ha dato conto dell'itinerario di formazione delle norme in esame, ha rammentato come questo decreto-legge sia stato reiterato per cinque volte.

Esso è a nostro giudizio assai discutibile ed insufficiente rispetto alle finalità che originariamente erano state proposte. Si prevede infatti una estensione dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge n. 306 del 1992 anche all'ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, ma al tempo stesso si riduce la portata dell'articolo in questione riferendo il meccanismo da esso previsto non più a coloro che sono sottoposti ad indagini per determinati reati (l'articolo 12-*quinqies* si riferiva ai delitti di mafia), bensì a coloro che sono sottoposti a procedimento penale. La considerazione si sposta quindi verso una fase successiva e più avanzata della vicenda giudiziaria relativa a chi è sottoposto ad indagine o a procedimento per reati di mafia e relativa, in base alla

previsione originaria del decreto-legge, a chi è sottoposto ad indagine o a procedimento per reati contro la pubblica amministrazione.

Vi è un dubbio circa la costituzionalità di queste disposizioni che verrà presto risolto dalla Corte costituzionale.

Siamo convinti, anche sulla base delle audizioni che si sono svolte nell'ambito della Commissione antimafia, che l'articolo 12-*quinquies* abbia dato buona prova, che sia stato utilmente applicato in una serie di situazioni, che abbia offerto cioè uno strumento valido all'azione di contrasto contro la mafia.

Siamo anche convinti che in linea di principio una previsione di strumenti per aggredire le ricchezze, per colpire nelle ricchezze gli autori presunti di determinati reati, quando si dimostri che queste non sono giustificabili in base alle attività che si svolgono e alla posizione professionale dei soggetti in questione, sia un modo assai efficace per mettere alle corde il fenomeno mafioso e per colpire, isolare e restringere anche il fenomeno della corruzione. Questo meccanismo sanzionatorio è efficace e utile.

Tuttavia credo che la questione di costituzionalità abbia fondamento. Lasciamo valutare la Corte, ma il legislatore deve porsi, se è possibile e se ve n'è l'occasione, anticipatamente il problema. Noi avevamo avanzato, nell'intento di perseguire il medesimo obiettivo, la proposta, che purtroppo il Governo non ha voluto accogliere, di colpire le ricchezze, ove si possa legittimamente arguire che esse siano state illecitamente accumulate, non attraverso la previsione di una fattispecie di reato, qual è quella del possesso ingiustificato di valori, bensì attraverso un procedimento finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione. In sostanza, proponevamo di spostare il meccanismo dalla previsione di una fattispecie penale a quella delle condizioni alle quali si può dare inizio ad un procedimento di misura di prevenzione volto alla confisca dei beni illecitamente accumulati.

Vi era anche un parere della Commissione affari costituzionali che andava in questa direzione, tuttavia l'emendamento che noi avevamo proposto in Commissione non è stato approvato. Pertanto, lo riproporrò qui in Aula perchè sono realmente convinto che vi sia la massima necessità di strumenti volti a colpire le ricchezze illecitamente accumulate, sia sul versante delle attività mafiose sia sul versante di quell'insieme di attività illecite che hanno acquistato una grande rilevanza politica e pubblica negli anni passati attraverso il sistema della corruzione. Intendo riferirmi a quel fenomeno che, nel linguaggio giornalistico, viene ormai etichettato come «Tangentopoli», un vero e proprio sistema di potere.

Come ho detto, riproporrò qui il nostro emendamento, anche se non so quale sorte avrà in Aula. Mi permetto, tuttavia, di chiedere al Governo di tenere, per lo meno, un atteggiamento neutrale rispetto alla discussione e al voto di questa nostra proposta e mi permetto anche di chiedere agli altri Gruppi di valutare, senza pregiudizi e con attenzione, l'utilità che potrebbe derivare dalla istituzione di un procedimento di misura di prevenzione, che assume una serie di indicatori oggettivi, a partire dai quali può presumersi uno squilibrio fra tenore di vita, ricchezze di cui ci si avvale e redditi dichiarati, così da poter pervenire al sequestro e alla confisca di beni illecitamente accumulati.

Dico subito - e così entro nel merito delle diverse questioni che verranno a porsi tra un momento, quando voteremo gli emendamenti relativi agli articoli del decreto-legge - che, a mio parere, la soluzione migliore è che venga approvato il nostro emendamento, che cambi quindi l'insieme del meccanismo normativo delineato in questo decreto-legge e che si abbiano condizioni nuove per l'esercizio di un procedimento di prevenzione che ritengo particolarmente utile in quanto strumento di lotta contro l'accumulazione criminale dei capitali. Se però l'emendamento non dovesse essere accolto, noi non ci sentiamo di respingere l'articolo 2 del decreto-legge. Esprimiamo un giudizio non favorevole all'insieme di queste norme, ma nell'articolo 2 ci si limita ad estendere il meccanismo, delineato nell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge antimafia n. 306 del 1992, anche a coloro che sono sottoposti a procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, vale a dire agli uomini che hanno rappresentato e costruito il sistema di Tangentopoli.

Ripeto, l'articolo 2, che opera l'estensione che ho appena ricordato, non ci sentiamo di affossarlo, quindi, non voteremo per la sua soppressione. Chiediamo tuttavia agli altri Gruppi se non sia il caso di valutare con serenità l'ipotesi di mutare profondamente queste norme e di andare alla definizione di un nuovo procedimento in materia di misure di prevenzione, quale quello delineato nel nostro emendamento. In caso contrario, se questa proposta non verrà accolta - come ho detto - non voteremo contro l'articolo 2, ma certo non potremo riaffermare un giudizio negativo sull'insieme del decreto-legge, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto già ricordato che incide sulla formulazione dell'articolo 12-*quinquies* del succitato decreto antimafia, limitandone la portata. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* RIZ, *relatore*. Onorevoli colleghi, il collega Brutti può ovviamente aver ragione affermando che il decreto-legge è perfettibile; però presentare un emendamento volto ad inserire 12 articoli aggiuntivi al testo vuol dire riaprire la discussione di fondo su tutta la problematica del sequestro, dell'azione revocatoria, della confisca e così via. Pertanto, pregherei il senatore Brutti di tener presente che si tratta di un provvedimento limitato recante - come ho inizialmente richiamato - disposizioni urgenti in materia di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

Invito quindi il senatore Brutti ad avere comprensione e a trasfondere le sue proposte in uno specifico disegno di legge che la Commissione possa meditare ed esaminare. Non è infatti possibile, in sede di conversione del presente decreto-legge, affrontare in maniera esaustiva una tematica di così articolata e vasta portata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime fin da ora il parere contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2, come già annunciato in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1519.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Possesso ingiustificato di valori)

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è soppresso.

2. Dopo il citato articolo 12-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*sexies*.

(Confisca dei beni)

1. È sempre ordinata la confisca dei beni che, sulla base degli indizi indicati nell'articolo 12-*septies*, risultino costituire il reimpiego di capitali di provenienza criminale o il prodotto di attività delittuose.

Art. 12-*septies*.

(Indizi per la confisca)

1. Costituiscono indizi, ai sensi dell'articolo 12-*sexies*:

a) la notevole sperequazione tra il tenore di vita ed i redditi di cui una persona può provare di poter lecitamente disporre in relazione ad acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o indirettamente;

b) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

c) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

d) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idonei a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

e) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi o alle sostanze stupefacenti.

Art. 12-*octies*.

(Indagini)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale o il questore l'Alto Commissario per la lotta alla criminalità di tipo mafioso dispongono le indagini necessarie al fine di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 12-*sexies* e 12-*septies*.

Art. 12-novies.

(Proposta di sequestro)

1. Le autorità di cui all'articolo 12-octies possono presentare, all'esito degli accertamenti, proposta di sequestro al competente tribunale.

2. La proposta va trascritta ove abbia ad oggetto beni immobili, o comunque sottoposti al regime della trascrizione.

3. Nei casi in cui vi sia pericolo che i beni oggetto della proposta possano venire dispersi, distrutti, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica può procedere al sequestro in via d'urgenza, trasmettendo gli atti al tribunale entro cinque giorni.

4. Il sequestro perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro i successivi cinque giorni.

Art. 12-decies.

(Accertamenti del tribunale)

1. Il tribunale, ricevuta la proposta, può disporre accertamenti, acquisizioni di atti e documenti di ogni tipo, di consulenze tecniche, avvalendosi della polizia giudiziaria ovvero degli organi periferici dell'amministrazione pubblica.

2. Al fine di cui al comma 1, presso ciascun tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, è costituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria di cui sono chiamati a far parte agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

3. Nel caso di accertamenti di particolare complessità, possono essere delegati soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

4. È competente il tribunale nel cui circondario dimora la persona oggetto delle indagini.

Art. 12-undecies.

(Procedura per il sequestro)

1. Sulla proposta di sequestro il tribunale provvede senza ritardo, fissando, contestualmente al decreto di sequestro, la data del provvedimento con le forme previste dal codice di procedura penale, il soggetto destinatario del provvedimento e gli eventuali terzi destinatari.

2. I soggetti destinatari del provvedimento di sequestro possono farsi assistere da un difensore e svolgere le loro deduzioni chiedendo l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

Art. 12-duodecies.

(Nomina dell'amministratore)

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura ed un'amministra-

tore. Quest'ultimo ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi d'impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti agrari del distretto. Se particolari esigenze lo richiedono, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Art. 12-terdecies.

(Disciplina dei beni sequestrati e confiscati)

1. Per la procedura e la disciplina relative alla amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotti, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e gli articoli 4 e 7 del medesimo decreto-legge n. 230 del 1989.

Art. 12-quattordecies.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente modificati dall'articolo 5 del citato decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

«Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a

quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede».

Art. 12-quindecies.

(Provvedimento di confisca)

1. Al termine del procedimento, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati ove risultino confermati, all'esito del contraddittorio, gli elementi indizianti di cui agli articoli 12-sexies e 12-septies.

2. Il provvedimento di confisca deve intervenire entro un anno dalla data di esecuzione del sequestro. Nei casi di particolare complessità, il termine può esser prorogato per un periodo non superiore, complessivamente, a dodici mesi.

Art. 12-sedecies.

(Effetti della confisca)

1. Per effetto della confisca viene dichiarata decaduta ogni tipo di licenza, autorizzazione, concessione o abilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri. Viene altresì dichiarata la decadenza da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità economica europea.

Art. 12-septemdecies.

(Azione revocatoria)

1. Il pubblico ministero può chiedere al tribunale di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione dei beni compiuti dalla persona nei cui confronti si procede nell'anno precedente l'inizio degli accertamenti, ed anche dopo tale termine.

2. La declaratoria d'inefficacia dagli atti di disposizione di cui al comma 1 non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede salvi gli effetti della trascrizione della proposta e del sequestro».

1.1

BRUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo le parole "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono inserite le seguenti: "o pende procedimento penale"».

1.2

BRUTTI

Invito il presentatore ad illustrarli.

* **BRUTTI.** Ringrazio il senatore Riz per il garbo con il quale propone di utilizzare diversamente le disposizioni che rappresentano il contenuto del mio lungo emendamento. Tuttavia, se la Presidenza considera ammissibile, come ha fatto, la mia proposta emendativa vuol dire che essa rientra nella materia cui si riferisce il provvedimento al nostro esame; per tale motivo mi permetto di chiedere ai colleghi di valutare nel merito l'emendamento proposto. Sicuramente, se esso non verrà accolto, formerà comunque oggetto di una nostra iniziativa legislativa; ma l'esame odierno del decreto-legge rappresenta un'utile occasione.

Abbiamo continuato stancamente ad inseguire le reiterazioni di un testo del quale il Governo stesso non era convinto e questa scarsa convinzione è stata in vario modo dimostrata. Con uno sforzo comune potevamo fare del provvedimento al nostro esame un'occasione per realizzare uno strumento nuovo ed efficace volto ad incidere sulla accumulazione di beni provento di attività illecite. Se così non si vuole, è evidente che presenteremo un disegno di legge e chiederemo al presidente Riz, proprio in base alle considerazioni da lui garbatamente svolte oggi, di inserirlo quanto prima all'ordine del giorno della Commissione in modo da poterlo discutere ed esaminare.

Vi chiedo però di pronunziarvi con un voto sui miei emendamenti; se sarà negativo, interpreterò il voto dell'Aula come ispirato alle considerazioni e motivazioni del relatore, il quale non intende respingerlo per il merito ma per consentire un approfondimento attraverso il ricorso allo strumento del disegno di legge. In tal senso intendo anche la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, cioè non nel merito delle norme formulate, ma alla proposta di un emendamento in questa sede.

Ringrazio dell'attenzione sia il relatore che il Sottosegretario, ma chiedo sommessamente che comunque gli emendamenti siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, conferma il parere contrario già espresso in sede di replica?

* **RIZ, relatore.** Signor Presidente, non mi pare che il senatore Brutti si sia espresso molto chiaramente. Il mio suggerimento era quello di ritirare i suoi emendamenti e tramutarli in disposizioni di un apposito disegno di legge, in quanto alcune parti sono meritevoli di attenzione ed altre richiedono una discussione molto più approfondita; ciò non consente di approvare oggi i due emendamenti. Non vorrei respingere le sue proposte, senatore Brutti, o chiedere all'Aula di respingerle perchè poi praticamente non potremmo più affrontarle in questa legislatura. Pertanto la pregherei vivamente di tramutare i suoi emendamenti in un disegno di legge a sè stante.

Avremo poi occasione nella nostra Commissione, con quella lealtà e quell'impegno con i quali si lavora in quella sede, di esaminarlo il più presto possibile.

Senatore Brutti, non si faccia respingere i suoi emendamenti: questo è il mio invito.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, lei ha ascoltato l'invito del relatore?

* BRUTTI. Signor Presidente, tenendo conto del termine di tre mesi e con il vivo auspicio che, grazie alla collaborazione del presidente Riz, si possa inserire immediatamente all'ordine del giorno della Commissione giustizia il disegno di legge che potremo presentare per quanto riguarda il contenuto di questi emendamenti, accetto l'invito del relatore e ritiro quindi gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 risultano pertanto ritirati. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imputati» con le altre: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale».

2.7

RIZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «314, primo comma, e le parole: «323, secondo comma».

2.8

RIZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «articolo 314, primo comma,».

2.9

RIZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «articolo 323, secondo comma,».

2.10

RIZ

Al comma 1, dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «nonchè dei delitti previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dagli articoli 2, comma 5, e 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157,».

2.3

BRUTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RIZ, *relatore*. La Commissione ritiene di proporre la soppressione di questo articolo ed io, in quanto Presidente della medesima Commissione, mi adeguo alle sue volontà. Pertanto l'esame e la votazione degli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 da me presentati si devono intendere come subordinati all'approvazione dell'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo. Ovviamente, se l'emendamento 2.1 non dovesse essere approvato, gli altri miei emendamenti dovrebbero essere discussi e posti in votazione.

* BRUTTI. L'emendamento 2.3 estende la previsione normativa dell'articolo 2 ad alcuni reati previsti e puniti dalla legge n. 216 del 1974, dalla legge n. 1 del 1991 e dalla legge n. 157 del 1991. Si tratta rispettivamente della legge istitutiva della Consob, di quella istitutiva delle SIM e di quella relativa all'*insider trading* e alle OPA.

La previsione normativa in materia di possesso ingiustificato di valori qui viene riferita, oltre che ai delitti contro la pubblica amministrazione, anche ad alcuni reati che di solito, pur previsti e puniti, non hanno trovato una loro concreta repressione, nel senso che non vi sono stati procedimenti penali o, quanto meno, ce ne sono stati pochi. La nostra proposta va nel senso quindi di rafforzare la portata sanzionatoria di quelle previsioni di reato, estendendo in relazione a esse la fattispecie del possesso ingiustificato di valori.

I delitti di cui parlavo si riferiscono alla mancata alienazione delle partecipazioni societarie reciproche, punita con reclusione e multa, all'abusivismo di cui all'articolo 14 della legge istitutiva delle SIM, all'illecito utilizzo delle informazioni societarie riservate, punito con reclusione e multa, all'aggrottaggio mobiliare, anch'esso punito con reclusione e multa. In relazione a questi reati sembrerebbe particolarmente utile l'estensione della fattispecie del possesso ingiustificato di

valori, perchè rafforza e rende più efficace un meccanismo sanzionatorio che in questi anni è apparso zoppicante e problematico.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIZ, *relatore*. Per l'emendamento 2.3 del senatore Brutti vale lo stesso discorso fatto per gli altri miei emendamenti; quindi esso è subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.1.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ovviamente è contrario all'emendamento soppressivo 2.1, mentre si rimette all'Assemblea per tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli altri emendamenti all'articolo 2 si intendono pertanto preclusi.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)* - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

1.100

RIZ

Invito il relatore ad illustrarlo.

* RIZ, *relatore*. Signor Presidente, per noi è evidente che, essendo stati contrari – addirittura per motivi di costituzionalità – al precedente provvedimento, e precisamente al disegno di legge n. 1413 recante la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, siamo anche del parere che il secondo comma del disegno di legge presentato dal Governo debba essere soppresso e che debbano cessare soprattutto gli effetti del predetto decreto-legge, di cui si dispone la validità.

Pertanto, signor Presidente, insisto per l'approvazione dell'emendamento 1.100 e sono altresì del parere che il connesso disegno di legge n. 1414 non debba essere votato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Riz.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo «mini» decreto-legge che è il risultato di una progressiva riduzione delle norme proposte dal Governo, compresa alla fine la soppressione, poc'anzi decisa dall'Assemblea, dell'intero articolo 2.

Si può dire che dopo una lunga fatica, a partire da dichiarazioni programmatiche ambiziose che ormai risalgono quasi ad un anno fa, la montagna oggi ha partorito un topolino. Nella sostanza questo topolino corrisponde al ridimensionamento dell'articolo 12-*quiquies* del cosiddetto decreto-legge antimafia, in una direzione che non ci trova d'accordo, e poi alla mera previsione di una incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione da parte di imprenditori che siano stati condannati per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, tra i quali il principale riguarda la corruzione.

Mi sembra, quindi, che un cittadino che si ponesse dal di fuori ad esaminare questo testo di legge, constatando l'esito della votazione di questo pomeriggio, potrebbe concludere che l'unica misura sanzionatoria che dopo tanta fatica oggi riusciamo ad introdurre riguarda per l'appunto gli imprenditori, mentre i politici e gli amministratori corrotti sono riusciti ancora una volta a scrollarsi di dosso i meccanismi sanzionatori e le ipotesi di procedimenti volti a togliere ad essi il maltolto, a colpirli nelle ricchezze illecitamente accumulate. Forse il cittadino che valutasse in questo modo il nostro lavoro e i risultati della seduta di oggi certamente formulerebbe un giudizio approssimativo, ma credo che tale giudizio si avvicini molto alla sostanza dei fatti. Ed è proprio di fronte all'opinione pubblica del nostro paese che non possiamo in nessun modo essere corresponsabili dell'intero itinerario di formazione di queste norme, penoso e stentato (già si trattava di un decreto-legge «orfano»), e neanche del punto di arrivo di oggi.

Quindi dichiariamo in modo molto netto che siamo contrari al decreto-legge quale oggi risulta da un lunghissimo ed inutile lavoro e che gli strumenti per realizzare le finalità di cui aveva parlato un anno fa il Presidente della Repubblica - colpire i corrotti e togliere loro i patrimoni - sono ancora da realizzare e richiedono norme diverse da queste.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFROI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento, perchè così come è stato ridotto riteniamo che non abbia più significato.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime voto contrario a questo disegno di legge in quanto, essendo stato soppresso l'articolo 2 che costituiva la parte più importante e determinante del decreto, è venuto meno qualsiasi effetto, qualsiasi contenuto punitivo contro coloro che hanno approfittato e si sono arricchiti in tutti questi anni. Il provvedimento colpisce soltanto gli imprenditori, lasciando immuni da qualsiasi pena e responsabilità i politici: riteniamo che non si sia fatta cosa giusta nè buona. Si poteva predisporre uno strumento veramente efficace che valesse contro i politici corrotti; invece, ci si è trastullati e si è voluto salvare solo la faccia.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano già da molto tempo ha presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sui profitti di coloro che hanno vissuto e governato in questo regime. La nostra proposta non è stata ancora messa in discussione. È stato messo in discussione al contrario questo decreto-legge

che noi riteniamo insufficiente per fare veramente giustizia contro i politici profittatori e tangentocrati di questo regime.

Per questo ribadisco il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1519 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1617.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414, comunico che è stata presentata la seguente proposta di non passare all'esame degli articoli:

Il Senato,

a seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1515,

delibera di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414.

1.

RIZ

Invito il presentatore ad illustrarla.

* RIZ, *relatore*. Signor Presidente, la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414 si illustra da sè. Essendo stato approvato l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1519, a maggior ragione siamo contrari al disegno di legge connesso che dovrebbe far salvi gli effetti di quei vecchi decreti di cui il Senato aveva dichiarato la manifesta incostituzionalità e che non aveva mai convertito in legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1414, presentata dal senatore Riz.

È approvata.

**Sulla trasmissione alla Camera dei deputati
del disegno di legge n. 1499, approvato dal Senato il 13 ottobre 1993**

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo per chiedere alla Presidenza perchè mai il messaggio del disegno di legge n. 1499, recante norme in materia radiotelevisiva, non contiene un emendamento presentato dal relatore, senatore Rognoni - che me ne sta dando conferma in questo momento - approvato da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, la ringrazio per questa informazione. Provvederò immediatamente agli opportuni accertamenti.

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DONATO, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 ottobre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì 21 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale dei disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).

- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).

- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).

- SENESI ed altri. - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (1562) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 18,10).

Allegato alla seduta n. 230**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PINTO, MORA, BALLESI, COVELLO, VENTRE e ZANGARA. «Istituzione della sezione del riesame presso il tribunale» (1580).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» (INPDAP) (1573), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso» (1579), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermò temporaneo obbligatorio delle unità di pesca per il 1993» (1578) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe» (1574), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, PARISI Vittorio, MANNA, GIOLLO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCI, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANZI, MARCHETTI, MERIGGI, PICCOLO, SARTORI e VINCI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del bacino del fiume Sarno» (Doc. XXII, n. 14).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 9 ottobre 1993, ha trasmesso il bilancio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema chiuso al 31 dicembre 1992, unitamente ai documenti contabili redatti dall'Ente, approvato - per effetto del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 - con proprio decreto del 31 agosto 1993.

Detta documentazione sarà inviata alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1994.

Detta relazione, che costituisce allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella n. 6) del disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450), sarà inviata alla 3ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Mozioni

MESORACA, CHERCHI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, RANIERI, GAROFALO, GIANOTTI, PINNA. - Il Senato,

premessi:

che il 26 luglio 1990 è stato approvato un contratto di programma tra il Ministro per il Mezzogiorno e il gruppo ENI, recepito con deliberazione CIPI del 15 gennaio 1991, che prevede, tra l'altro, investimenti per 220 miliardi negli stabilimenti di Pertusola Sud di Crotone, Nuova Samin di Portovesme e di San Gavino e fissa le quote di produzione e le specializzazioni di ciascuno stabilimento;

che tali orientamenti sono stati ribaditi ufficialmente nel protocollo d'intesa intervenuto tra Governo, organizzazioni sindacali ed ENI in occasione della recente trattativa sull'area di Crotone;

che al punto 8 del succitato protocollo d'intesa l'ENI e il Governo s'impegnano, nell'ambito di un Piano nazionale per lo zinco, al mantenimento e all'ammodernamento degli stabilimenti di Portovesme e Crotone;

che tale impegno è stato assunto in tutti i passaggi della trattativa come condizione irrinunciabile per la firma dell'accordo sull'area di Crotone;

che di conseguenza la proposta più recentemente formulata dall'ENI di mettere in contrapposizione Crotone e Portovesme costituisce, tra le altre cose, una scorrettezza inaudita, poichè per la seconda volta l'ENI rinnega gli impegni assunti solennemente con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti istituzionali;

che se il Governo non garantisce il rispetto degli impegni si generano sfiducia e reazioni ostili nei confronti dello Stato e delle istituzioni, offrendo una formidabile sponda ai fenomeni di esasperazione e di leghismo;

che è contraddittorio riconoscere Crotone, Portovesme e San Gavino come aree in crisi e poi mettere in discussione le poche realtà produttive delle stesse aree;

che risulta altresì incomprensibile e contraddittorio che il Governo assuma la questione dell'occupazione come scelta centrale e poi permetta che vengano ridimensionate drasticamente o cancellate importanti realtà industriali della Sardegna e della Calabria;

tenuto conto:

che la produzione italiana di zinco è stata, nel 1992, di circa 250.000 tonnellate, mentre il consumo nello stesso anno è stato di 310.000 tonnellate e per l'anno 2000 si prevede un consumo in Italia di 390-400.000 tonnellate;

che produzione e consumo nella CEE sono sostanzialmente in equilibrio; il leggero eccesso di produzione non è tale da porre un problema di riduzione strutturale dell'offerta nell'ambito CEE e, in ogni caso, l'Italia ha già una produzione deficitaria per cui non è congruo porre un problema di riduzione di capacità produttiva;

che in sede comunitaria l'obiettivo del mantenimento delle attuali quote produttive nazionali è tanto più sostenibile se si tiene conto che gli stabilimenti produttori si trovano in regioni ad alti tassi di

disoccupazione e bassi tassi di industrializzazione e che, da queste regioni, si può esportare a costi competitivi, sia verso i paesi più vicini, importatori netti di diverse decine di migliaia di tonnellate all'anno (Grecia, Turchia, Tunisia) che verso gli Stati Uniti, importatori netti di 800.000 tonnellate all'anno;

che il consumo mondiale è destinato ad aumentare ad un tasso annuo del 2,2 per cento, secondo previsioni fatte nel 1992 da istituti specializzati;

che alla luce delle considerazioni suesposte gli scenari prevedibili pongono l'insieme degli stabilimenti, per dimensioni, tecnologie ed impatto ambientale, in posizione competitiva;

considerato:

che il «Libro verde» del Ministero del tesoro prevede la liquidazione-dismissione dell'intero comparto della metallurgia non ferrosa;

che tale piano è stato avviato con la cessione di importanti iniziative industriali collegate al riciclaggio, all'ambiente e ai nuovi prodotti, con la rimessa in discussione degli investimenti su Crotone, il ridimensionamento dello stabilimento di San Gavino e la riduzione della Nuova Samin ad una azienda di mera metallurgia primaria con un futuro indefinito e incerto anche per lo stabilimento di Portovesme;

che la liquidazione-dismissione del settore metallurgico priva la struttura produttiva italiana di attività presenti in tutti i paesi della Comunità con gravi ricadute occupazionali, impoverimento tecnologico, scandite dall'intero mercato nazionale a vantaggio di operatori stranieri,

impegna il Governo:

a) a riferire in Parlamento sulla politica che intende assumere per l'industrializzazione del Mezzogiorno;

b) a rispettare e a far rispettare gli accordi sottoscritti ufficialmente sulla Pertusola Sud, su Portovesme e su San Gavino, assumendo decisioni che garantiscano le ristrutturazioni e l'ammodernamento degli stabilimenti nell'ambito di una politica italiana e comunitaria della metallurgia rivolta a conseguire le necessarie integrazioni industriali, commerciali ed imprenditoriali con *partner* di livello internazionale;

c) a definire un piano rigoroso e concreto di industrializzazione e di investimenti produttivi nelle aree di crisi mirante a creare nuova occupazione e rafforzare il tessuto economico e produttivo e rivolto ad invertire la politica attuale che mette in discussione perfino le capacità produttive e i livelli occupazionali esistenti.

(1-00144)

Interpellanze

CALVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'Irvin Elettronica di Aprilia (Latina), a seguito dello stato generale di crisi in cui versa il paese nonchè a causa di una serie di eventi più specifici (liquidazione dell'EFIM e cessazione dell'emissione

dei contratti da parte del socio ENEA), si è venuta a trovare in gravissime difficoltà economiche e finanziarie;

che il denaro destinato alla ricerca interna è stato utilizzato per finanziare per oltre tre anni l'Ente di Stato polacco;

che i soci ENEA, Officine Galileo ed Irvin industrie italiane, con il loro disimpegno, favoriscono di fatto la messa in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi di 17 tecnici su 25;

che gli altri paesi europei e non, nonostante la caduta generalizzata di produttività, continuano ad investire nei settori tecnologicamente avanzati come quelli in cui opera la Irvin Elettro-nica,

l'interpellante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per evitare lo scioglimento del gruppo altamente professionalizzato operante nell'azienda e la dispersione del patrimonio tecnico aziendale;

se non si ritenga percorribile la via dell'assorbimento e dell'impiego del citato personale nelle nuove linee alternative di ricerca (si veda la TEMAV di Medicina).

(2-00386)

GRECO, RANIERI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel corso di una visita ispettiva, presso il manicomio «Leonardo Bianchi» di Napoli, effettuata il 19 ottobre 1993 con la presenza di alcuni rappresentanti del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo, sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie disastrose, nonché gravi carenze di assistenza medica (5 psichiatri per 730 degenti) e infermieristica e totale assenza di assistenza geriatrica;

che all'inizio dell'ispezione due medici hanno tentato, anche con violenza, di impedirla, chiudendo a chiave una porta, insultando e stratonando due componenti della delegazione;

che durante l'ispezione in tutti i reparti non era presente alcun medico;

che molti padiglioni della struttura ospedaliera sono cadenti e pericolanti con grande rischio per l'incolumità delle persone ivi ricoverate e di tutti gli operatori;

che lo scrivente Greco ha chiesto l'intervento di un ingegnere dei vigili del fuoco di Napoli il quale è intervenuto immediatamente ed ha riscontrato una situazione di grave pericolosità (cavi elettrici scoperti, estintori vecchi, inefficaci, ancorchè «revisionati», ma soltanto con il cartellino che ne attestava la validità, eccetera);

che un procedimento giudiziario è pendente presso la procura circondariale di Napoli la quale ha disposto una perizia al fine di accertare l'agibilità dell'intera struttura, nonché tutti i fatti di rilevanza penale;

che il direttore sanitario facente funzioni, dottor Claudio Mele, ha riferito che la spesa giornaliera per ogni degente si aggira sulle 470.000 lire,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere in relazione alla situazione sopra descritta;

se non si ritenga opportuno, viste le diverse patologie tra i soggetti internati in luoghi come questi, offrire risposte differenziate, fornendo ricovero e assistenza geriatrica ai molti che ne necessitano, case alloggio a quanti possono vivere autonomamente e assistenza ai portatori di *handicap* fisici e/o mentali;

se non si ritenga altresì opportuno, dopo le positive esperienze di Imola (con autogestione), Trieste, eccetera, che hanno offerto esempi di strutture funzionali, efficaci e con costi molto bassi, estendere tali esperienze a tutto il territorio, anche attraverso corsi di formazione professionale degli operatori;

quante risorse finanziarie vengano impegnate ed effettivamente spese, regione per regione, per i circa 26.000 pazienti ancora internati in questo tipo di strutture;

quali stanziamenti il Governo destini a strutture sanitarie psichiatriche private, convenzionate o meno;

se non si intenda, viste le condizioni terribili in cui versano buona parte degli ex manicomi (purtroppo luoghi di reclusione e non di cura), emanare disposizioni che permettano ai mezzi di informazione, ai rappresentanti politici locali e a quelli delle associazioni di volontari riconosciute le stesse facoltà di visite ispettive che hanno i parlamentari nazionali.

(2-00387)

Interrogazioni

FAGNI, MARCHETTI, SALVATO, SARTORI, LOPEZ, VINCI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che l'articolo 11 della Costituzione italiana afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali e impegna il nostro paese a *promuovere e favorire le organizzazioni internazionali* che assicurino la pace e la giustizia fra le nazioni;

che, pur di fronte ad un lungo periodo di assenza di conflitti mondiali, dal 1946 ad oggi si sono avuti conflitti locali anche di media intensità che hanno coinvolto eserciti di paesi occidentali ed anche l'Italia;

che da sempre, non solo come facenti parte della Legione straniera, si sono avuti soldati mercenari al servizio dell'uno o dell'altro dei confliggenti alimentando discussioni e riflessioni su guerre giuste e/o necessarie e guerre ingiuste;

che notizie non sempre verificate sulla presenza di campi di addestramento militare hanno occupato le pagine dei quotidiani o dei settimanali suscitando incredulità e preoccupazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che a Tirrenia, fra Livorno e Pisa, in prossimità della base americana di Camp Derby, nella pineta e nei boschi adiacenti, da tempo, ogni fine settimana, si svolgono delle esercitazioni di tipo bellico, una sorta di *war games*, con tute mimetiche, attrezzature e armi che sparano pallini di plastica e proiettili al CO₂ sotto la guida di militari americani;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circostanza che a questi corsi di addestramento per civili è interessata anche la base NATO di Vicenza;

se, essendo stata pubblicizzata l'esistenza di questi addestramenti attraverso i telegiornali regionali di domenica 17 ottobre 1993 e con un ampio servizio nelle pagine toscane de «Il Tirreno» di lunedì 18 ottobre 1993, il Ministro non ritenga di approfondire ogni aspetto riguardante i fatti menzionati.

(3-00878)

FRASCA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che è in atto un'altra amara beffa per la Calabria industriale con la prospettiva della dismissione dello stabilimento, ubicato nell'area industriale di Piano Lago di Mangone (Cosenza), della Bonder srl e della DNE spa, entrambe del gruppo Olivetti, aziende *leader* nel settore della ingegneria dei sistemi, specializzate nella produzione di monete elettroniche e carte intelligenti, all'avanguardia in Europa e «fiore all'occhiello» della stessa proprietà;

che 19 unità lavorative, utilizzate a contratto di formazione professionale, altamente qualificate e sin qui addette ai robot di produzione, sono state considerate «in eccedenza» in rapporto alla situazione generale del gruppo alle prese, secondo i suoi dirigenti, con una «pesante, strutturale negatività di mercato»;

che le stesse unità lavorative, con una qualifica inferiore rispetto alla loro specializzazione, saranno ricollocate nell'area della «assistenza tecnica ai clienti», quali «tecnici di assistenza», e trasferite in altre città d'Italia, dando corso ad un nuovo sistema di emigrazione forzata, pena la perdita del posto di lavoro;

che tutto questo è previsto da un accordo discusso, «alla chetichella», in poche ore all'Assindustria di Cosenza il 12 ottobre 1993, tra la delegazione dei lavoratori assistita dai sindacati e la direzione aziendale, e sottoscritto, in men che non si dica, dalle parti, con evidente vantaggio per l'impresa stessa che non ha assunto alcun impegno specifico circa la sopravvivenza dell'insediamento di Piano Lago;

che la trattativa ha fatto registrare l'assenza della regione e delle rappresentanze degli altri enti locali interessati, perchè mai interpellati e non invitati;

che detto stabilimento, in cinque anni, dal 1988 al 1992, ha portato al gruppo un utile netto dichiarato di oltre 12 miliardi di lire;

che negli ultimi tre anni, da quando è entrata in funzione la Bonder, il fatturato ha raggiunto livelli pari a 80 miliardi di lire;

che tale *performance* è stata resa possibile dall'impegno del personale che, solo nel 1992, ha raggiunto le 80 unità con una media di rendimento da primato;

che, per effetto dei trasferimenti dei dipendenti maggiormente specializzati, lo stabilimento è destinato a ridimensionare la sua produzione, sottoutilizzando gli impianti, e, quindi, ad accumulare passivi a loro volta finalizzati a giustificare lo smantellamento delle aziende ed il loro ritorno al Nord;

che si consuma così l'inaudito paradosso di dismettere uno stabilimento «gioiello», a rendimento attivo, che ha consentito profitti cospicui con il minimo sforzo e senz'alcun rischio;

che il gruppo ha goduto di tutti i sostegni e benefici previsti dalla legge per gli insediamenti industriali nel Mezzogiorno del paese,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere ogni opportuna iniziativa al fine di evitare che il gruppo Olivetti, incassati i profitti e le provvidenze, si prepari a cancellare il proprio insediamento dalla Calabria;

quali iniziative intendano promuovere per scongiurare il rischio che anche altre aziende in Calabria adottino lo stesso criterio del gruppo Olivetti, danneggiando le aspettative e gli interessi delle popolazioni, ma soprattutto vanificando il fine per il quale flussi di danaro pubblico sono stati impiegati per la industrializzazione di questa malcapitata regione.

(3-00879)

ACQUAVIVA, SCHEDA, CASTIGLIONE, CALVI, CASOLI, RIVIERA, CAPPIELLO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Presa conoscenza delle iniziative assunte dal procuratore della Repubblica di Milano dottor Borrelli in relazione alle violazioni del segreto istruttorio verificatesi nell'ambito delle indagini nei confronti del senatore Stefanini e di Primo Greganti;

venuti a conoscenza altresì delle dichiarazioni del procuratore aggiunto dottor D'Ambrosio riportate su vari organi di informazione ed apparse anche in una intervista al giornale «La Stampa» del 12 ottobre 1993 dalle quali appaiono dure polemiche nei confronti di altro sostituto procuratore per non aver seguito, pur essendo il titolare della specifica indagine, la linea fissata dal *pool* della procura di archiviazione del caso, accusandolo anche di scorrettezza per avere chiesto al procuratore dirigente chiarimenti per l'esclusione dalla trattazione ulteriore dell'indagine in precedenza assegnata,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se e quali iniziative siano state assunte all'interno dell'amministrazione giudiziaria per garantire, in maniera equilibrata ed uniforme per tutti gli indagati, il rispetto delle norme del codice di rito relative al segreto istruttorio; giacchè, ad avviso degli interroganti, in presenza di sistematiche e macroscopiche violazioni di tale principio, il dottor Borrelli si è mosso solamente per censurare violazioni del segreto istruttorio riguardanti esponenti di rilievo del PDS;

se esistano circolari, direttive o comunque norme codificate riguardanti il funzionamento del *pool* di magistrati delle procure e, in particolare, per quel che riguarda la procura di Milano;

se, in particolare, in base a tali norme, possano essere predeterminate linee di indirizzo delle indagini, cui poi si pretenda, anche attraverso lo strumento di votazioni, l'obbligo di allineamento per i magistrati di diverso avviso, anche per le indagini di cui siano titolari;

quali iniziative intenda assumere il Ministro, sia direttamente sia intervenendo presso il Consiglio superiore della magistratura, per

richiamare i magistrati inquirenti a regole di comportamento e di ragionevole riserbo nelle dichiarazioni che vengono con continuità rese ai mezzi di informazione su aspetti ed andamenti delle indagini, soprattutto quando si traducono in giudizi e prese di posizione soggettivi e per ciò stesso di parte.

(3-00880)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIONISI, GRASSANI, LOPEZ. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che la USL RM/31 di Velletri-Lariano è da anni interessata da enormi problemi di gestione e di funzionalità ed in particolare:

utilizzo irrazionale e clientelare del personale di cui vengono costantemente svalutate le grandi potenzialità umane e professionali;

carenze croniche di personale, soprattutto infermieristico, provocate dalla frequente, immotivata, utilizzazione di questi operatori in funzioni diverse dalle originarie e dal disinteresse degli amministratori che si sono succeduti negli anni, i quali si sono adagiati in una inefficienza del servizio sanitario pubblico funzionale agli interessi delle cliniche private della zona;

avvio di nuovi reparti e servizi, senza evitare prima e correggere poi i fattori strutturali della loro inefficacia e senza alcuna seria programmazione che tenesse conto della disponibilità dei mezzi strumentali e del personale, al solo fine della promozione delle giuste aspirazioni di carriera degli operatori sanitari;

progressivo degrado dei servizi ospedalieri e dequalificazione dell'assistenza che ha condotto ad un netto ridimensionamento dell'ospedale da circa 400 posti-letto agli attuali 200 non compensato dal potenziamento dei servizi territoriali;

disorganizzazione dei servizi ambulatoriali con mancanza di moderne strutture diagnostiche, quali TAC e altre ormai indispensabili per una corretta diagnostica, che costringe a ricorrere alle strutture private con enormi sprechi di risorse economiche e disagi per i malati;

fatiscenza delle strutture ospedaliere e ambulatoriali;

mancanza di direzione amministrativa e sanitaria e disinteresse dell'amministratore straordinario, che producono assenza di riferimento gerarchico per gli utenti e gli operatori;

ritardi inaccettabili nell'erogazione delle varie indennità ai lavoratori;

considerato che tale situazione produce la sfiducia dei cittadini nel servizio pubblico e nelle istituzioni e inquietudini e tensioni tra i lavoratori,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere per restituire ai cittadini della USL RM/31 il diritto alla salute finora negato dalla cattiva amministrazione e certezza di diritti ai lavoratori.

(4-04579)

MANARA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che piazze e strade del comune di Como sono allagate in seguito all'esondazione del lago; constatato che oltre al danno creato dall'esondazione si aggiungono ulteriori danni provocati da atti di sciacallaggio, identificabili con furti di varia entità e gravità, e di teppismo, con atti di rottura dolosa degli argini protettivi e di manomissione delle pompe idrovore; considerato che tali attentati al patrimonio ed alla sicurezza dei cittadini avvengono soprattutto nelle ore notturne,

l'interrogante chiede di sapere:

se la prefettura di Como sia stata allertata in tal senso dagli organi di controllo e sicurezza del comune e, in caso affermativo, quali misure di sicurezza siano state predisposte;

se non esistano le condizioni per un potenziamento degli organici di polizia impegnati nella sorveglianza notturna delle zone allagate.

(4-04580)

DANIELI. - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 20 novembre 1993 la signora Nidia Cernecca presentava alla procura della Repubblica di Trieste denuncia contro il cittadino croato Ivan Matika per l'omicidio del padre Giuseppe Cernecca, avvenuto il 31 novembre 1945 a Rovigno, in Istria;

che nello stesso periodo i mezzi di informazione hanno dato risalto alla vicenda della signora Cernecca che, dopo anni di ricerche e di indagini, era finalmente riuscita a venire a conoscenza dell'identità dell'assassino di suo padre, ucciso barbaramente dal suddetto Matika in un periodo particolarmente triste per gli istriani ed i dalmati, oggetto della «pulizia etnica» posta in essere dai partigiani del maresciallo Tito;

che altri italiani risultano essere stati assassinati dal Matika, noto per la sua ferocia, che tuttavia vive tranquillamente ed in ottima salute a pochi chilometri dal confine istriano, come il padre e lo zio del signor Leo Marzini ed il padre della signora Stefani di Trieste;

che quasi un anno è trascorso dal giorno della denuncia senza che nessun magistrato abbia ascoltato la signora Cernecca;

che, da informazioni provenienti dall'Istria, sono frequenti le minacce di cui vengono fatti oggetto gli italiani che potrebbero testimoniare circa le responsabilità del massacratore,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di intervenire presso il governo della neonata Repubblica di Croazia per pretendere, alla luce dei buoni rapporti tra i due paesi, una sincera collaborazione per assicurare alla giustizia un assassino;

quali siano le informazioni del Ministro di grazia e giustizia in merito alla denuncia in oggetto.

(4-04581)

DANIELI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere se non ritenga antigenico e pericoloso per la salute dei consumatori il sistema di apertura delle lattine delle bevande del tipo Coca-Cola, Fanta, eccetera adottato da qualche tempo dalle case produttrici, consistente in un

anello che, tirandolo, spinge all'interno della lattina, mettendolo quindi in contatto con il liquido contenuto, un triangolo della superficie esterna della faccia superiore del contenitore che, prima dell'uso, potrebbe essere venuto a contatto con tutto, compresi agenti infettanti o tossici.

(4-04582)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che gli studenti dell'istituto alberghiero di Stato di Vittorio Veneto e Castelfranco (Treviso) hanno promosso nei giorni scorsi una serie di scioperi con relativa occupazione delle scuole;

che, a monte della protesta, vi sarebbero per gli alunni di Vittorio Veneto numerose carenze strutturali ed un grave ritardo nell'assegnazione degli insegnanti, per quelli di Castelfranco la soppressione di alcune classi con conseguente sovraffollamento di altre e relativi problemi igienico-sanitari;

che tale situazione è inspiegabile e paradossale se solo si considera che sono stati stanziati di recente circa 8 miliardi per la nuova sede centrale dell'istituto alberghiero (Villa Dolfin), da molti ritenuto come un «monumento allo spreco»,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per consentire un normale proseguimento dell'anno scolastico presso l'istituto alberghiero di Castelfranco Veneto e la sede staccata di Vittorio Veneto.

(4-04583)

STRUFFI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che la legge 2 febbraio 1974, n. 64, le cui norme tecniche di attuazione sono contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, imponeva che tutti gli elaborati tecnici progettuali fossero corredati da idonee documentazioni geologiche e geotecniche;

che da una sommaria ma significativa analisi della rispondenza a dette norme degli elaborati progettuali presentati da molti enti locali della regione Lazio, ed in particolare nella provincia di Frosinone, si è appalesata una quasi totale inosservanza delle stesse;

che gli uffici del Genio civile, nelle rispettive province di competenza, in osservanza della legge della regione Lazio n. 4 del 5 gennaio 1985, intervengono soltanto a sorteggio, motivo per il quale non tutti i progetti vengono controllati;

che per i suddetti motivi si verifica sovente che vengano accettati progetti con documentazioni incomplete e non confortate da figure professionali competenti;

che invano e ripetutamente l'ordine dei geologi del Lazio con proprie note richiama l'attenzione di tutte le autorità amministrative competenti sulla necessità dell'osservanza della citata legge n. 64 del 1974;

che tale stato di cose comporta gravi problemi di pubblica sicurezza, non solo per le evidenti implicazioni di natura idrogeologica, ma per le reti idriche, fognanti, gasdotti ed elettrodotti, eccetera anche implicazioni di carattere igienico-sanitario riguardanti la salute pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure s'intenda adottare affinché si possa garantire l'assoluto rispetto della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e gli adeguati controlli.

(4-04584)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, nei giorni scorsi, a Cisternino (Brindisi) si sono svolte manifestazioni ed iniziative varie (sciopero degli studenti, corteo con incidenti, occupazione del comune, documenti del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti, eccetera) per ottenere l'autonomia della locale scuola magistrale dall'istituto magistrale «Palumbo» di Brindisi;

che la richiesta è condivisa dalla popolazione e dai rappresentanti del comune di Cisternino e dei comuni vicini;

che la scuola magistrale di Cisternino, con annesso liceo linguistico e liceo pedagogico, ha 60 docenti, 27 classi per un totale di 750 studenti provenienti anche da comuni di altre province e due sezioni sperimentali quinquennali;

che attualmente un istituto scolastico così importante non ha nemmeno un coordinatore-responsabile, in quanto il docente fiduciario, obbligato anche a tenere le lezioni, ha rassegnato le dimissioni non potendo adempiere contemporaneamente a due compiti così delicati,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo non condivida la richiesta di autonomia;

b) se e quali urgenti accertamenti intenda predisporre presso il provveditorato agli studi di Brindisi e presso la scuola magistrale di Cisternino per arrivare in tempi brevi alla suddetta autonomia.

(4-04585)

PECCHIOLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del permanere in vigore nell'azienda autonoma Monopoli di Stato di un regolamento del 1928 in base al quale i lavoratori dipendenti addetti ai servizi generali sono tenuti a svolgere anche un lavoro di pulizia (sgombero di immondizie) presso gli alloggi di dirigenti abitanti nelle case demaniali dell'azienda;

cosa intenda fare per eliminare dal regolamento tali anacronistiche incombenze che sono estranee ai compiti di istituto dei dipendenti, che possono prestarsi ad abusi e che, in ogni caso, contraddicono quei principi di dignità che devono regolare i rapporti di lavoro.

(4-04586)

GUERZONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che nelle prime ore del 18 settembre 1993 il signor Mauro Rossi di 57 anni, di Soliera (Modena), decideva di porre termine alla sua esistenza gettandosi sotto il treno della linea Mantova-Modena, nei pressi del passaggio a livello di Via Croce-Lama;

posto che tutti gli organi di stampa e di informazione, i cittadini, in modo unanime, come del resto i famigliari ed i conoscenti dello scomparso, anche con dichiarazioni rese pubbliche, concordano nell'attribuire al gesto che ha prodotto la tragica circostanza il

significato di una lucida, consapevole se pur disperata protesta, in considerazione del fatto che era notorio che Mauro Rossi considerava sempre più insopportabile e come una dolorosa ingiustizia la decisione assunta nel 1990 di privarlo dell'unico sostegno finanziario – un assegno di invalidità riconosciuto sei anni fa – per conseguita cardiopatia da stress anginico di lire 350.000 mensili per acclarata riduzione delle capacità lavorative;

tenuto conto che – in contrasto con l'esito del «controllo» del 1990 della commissione medica che reputava di dover registrare l'insorgere di un miglioramento nelle condizioni di salute e, di conseguenza, una ripresa delle capacità lavorative in Mauro Rossi, in base al quale si procedeva alla drastica decisione di togliere tutto l'assegno di invalidità – tutti invece testimoniano dell'aggravarsi, in quei tempi, delle condizioni psicofisiche della persona citata;

considerato che tale aggravamento della condizione di salute incideva al punto da rendere a Mauro Rossi sempre più gravosa la deambulazione ed ogni minimo sforzo fisico tanto da costringerlo all'assillo di dover gravare completamente sulla famiglia del fratello e ciò dopo una vita lavorativa prolungata e faticosa, di operaio in fonderia, risultata incapace perfino di assicurargli un minimo di autonomia economica nell'esistenza quotidiana,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie prerogative di controllo, indagine ed ispezione, non ravvisi la necessità di un esame rispetto alle risultanze mediche del controllo che portò all'interruzione totale dell'assegno di invalidità, per stabilire se esse fossero effettivamente tali da comportare inevitabilmente una determinazione che non solo Mauro Rossi, ma anche i famigliari e l'opinione pubblica, accolsero con grande perplessità.

(4-04587)

STRUFFI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che alcuni laureati, avvalendosi del diploma di maturità (diploma in possesso della quasi assoluta totalità dei laureati) e con 360 giorni di servizio hanno presentato in base al decreto ministeriale 22 aprile 1993 una semplice domanda al provveditorato agli studi del Veneto per essere inclusi nelle graduatorie per titoli riservate ai diplomati per l'insegnamento delle materie tecnico-pratiche comprese nella tabella C allegata al decreto ministeriale di cui trattasi (ad esempio esercitazioni di sartoria, esercitazioni di economia domestica, eccetera);

che l'inclusione in queste graduatorie ha consentito loro di ottenere una «discutibile abilitazione» che permette a questi insegnanti di superare anche in tutte le altre graduatorie, dove risultano inseriti come non abilitati, i colleghi (non abilitati e abilitati con riserva) che hanno maggior punteggio conseguito grazie al voto di laurea ed al servizio lavorativo prestato;

che in effetti ci si trova davanti ad un vero e proprio «espediente» con il quale si sono «superate» le norme della legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola», la quale prevede il diritto di precedenza per gli abilitati, cioè coloro che hanno superato «realmente» un concorso di abilitazione;

che esiste una classe di concorso - la C52, esercitazioni di pratica professionale - cui si accede con un qualunque diploma di maturità, che ha consentito, data la scarsa pubblicizzazione, solo a pochi «intimi» di conseguire la «compiacente abilitazione» di cui sopra con i dovuti riflessi sulle graduatorie,

l'interrogante chiede di sapere quali urgentissime misure s'intenda adottare prima del conferimento delle nomine, vuoi per evitare le palesi incongruenze determinate dall'ordinanza ministeriale n. 242 del 5 agosto 1993, articolo 10, e dalla circolare ministeriale n. 277 del 17 settembre 1993, vuoi per evitare il sorgere di un contenzioso che vede interessati numerosissimi insegnanti.

(4-04588)

STRUFFI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il dispositivo del decreto ministeriale 23 marzo 1993 del Ministero della difesa che istituisce i corsi AUC del Corpo tecnico, riservati ai laureati in ingegneria, non consente l'agevole partecipazione dei giovani che, terminati gli esami, usufruiscono per laurearsi delle sessioni di febbraio-aprile considerate dalle università come appartenenti al precedente anno accademico;

che i giovani laureandi per rispettare le scadenze delle domande devono necessariamente iscriversi fuori corso ed ottenere il rinvio militare per tutto l'anno accademico successivo senza che dal punto di vista universitario e delle relative tasse fosse richiesto;

che, in caso contrario, essi restano in attesa della chiamata alle armi che avverrà da una prefissata data in poi, ma con la preclusione di inoltrare le domande ai corsi che debbono essere presentate 90 giorni prima della partenza e cioè allorquando non dispongono ancora del certificato di laurea o, disponendone, già prestano il servizio di leva;

che tra questi vi sono anche gli studenti che, completato meritevolmente il corso di cinque anni, si laureano entro le sessioni successive di primavera a causa dei tempi lunghi richiesti da impegnative e laboriose tesi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito, affinché la modifica del citato decreto ministeriale eviti le suesposte incongruenze.

(4-04589)

BODO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Poichè secondo recenti notizie la ditta Novaceta spa, industria chimica e tessile con sede in Vercelli, corso Rigola 85, che attualmente occupa 206 dipendenti, ha deciso la chiusura per il giorno 31 dicembre 1993 senza che sussistano particolari condizioni di carattere economico o finanziario che giustificano tale fatto;

rilevato inoltre che la cessazione dell'attività da parte della Novaceta spa, la quale ha la centrale termica in comune con la ditta Trasformazione fibre - gruppo Enichem, porrebbe in difficoltà anche quest'ultima azienda che occupa oltre 300 dipendenti,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare il verificarsi di una situazione

che aggraverebbe la notevole crisi occupazionale già esistente a Vercelli.

(4-04590)

GIBERTONI. – *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la SRG, *holding* costituita dal presidente della Banca di Roma con la partecipazione di molti grandi creditori bancari e industriali della Fedit per la maxi-liquidazione patrimoniale dell'ex Federconsorzi, ha iniziato con una serie di bandi la sollecitazione di offerte d'acquisto per alcuni degli ex «gioielli» Fedit;

che tra i beni di proprietà ex-Federconsorzi rientrerebbe nelle offerte d'acquisto la banca «Credito agrario di Ferrara»,

si chiede di sapere chi siano i proprietari delle azioni della banca «Credito agrario di Ferrara», escluse quelle attualmente in vendita, e cioè coloro che detengono il 23 per cento circa di dette azioni.

(4-04591)

PINTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che per la costruzione della sede dell'ospedale civile di Roccadaspide (Salerno) – USL n. 58 – sono occorsi oltre 30 anni e che, ultimato lo stabile, non si è ancora provveduto all'apertura ed all'attivazione di detto presidio ospedaliero così lungamente atteso e destinato a rappresentare un essenziale servizio per un'ampia comunità emarginata e priva di ogni altro idoneo riferimento per la tutela della salute;

che dinanzi alla legittima, montante protesta delle amministrazioni locali e dei cittadini interessati la regione Campania nei mesi scorsi assicurò l'immediata attivazione quanto meno del servizio di pronto soccorso;

che, alla data odierna, non è dato di riscontrare l'attuazione dell'impegno assunto;

che perciò appare sempre più ingiusto, incomprensibile ed intollerabile ogni ulteriore ritardo onde s'impone l'assunzione immediata di una forte iniziativa nei confronti della regione Campania perchè la predetta struttura ospedaliera inizi quanto prima la sua attività,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

a) di far piena luce su eventuali responsabilità circa i ritardi nella costruzione della sede e nell'apertura dell'ospedale civile di Roccadaspide;

b) di porre in essere ogni idonea, urgente iniziativa volta ad assicurare la più sollecita attivazione del predetto ospedale.

(4-04592)

LADU, MONTINI, FONTANA Elio. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che il deficit della Comunità europea nella produzione di cellulosa o pasta da legno per l'industria cartaria è stimato in circa 9

milioni di tonnellate annue e che, nelle proporzioni, la situazione del nostro paese è ancora più critica: importiamo addirittura – e da paesi terzi, naturalmente – l'80 per cento del nostro fabbisogno, intorno ai 2,5 milioni di tonnellate all'anno, con un esborso valutario, crescente, di diverse migliaia di miliardi;

che si tratta di una voce, strutturalmente negativa, ormai fra le più pesanti della bilancia dei pagamenti, aggravata, anno dopo anno, dall'importazione dell'intero «consumo» di carta da giornali (circa il 98 per cento e sempre da paesi terzi) e non più sufficientemente coperta dall'espansione delle esportazioni del settore, che pure nelle «carte speciali» e nell'editoria si è fortemente rinnovato ed irrobustito sotto il profilo concorrenziale e per la qualità dei prodotti;

che una sensibile e necessaria riduzione del *deficit* nella produzione di pasta da legno, considerato lo stato delle nostre foreste e la tipologia arborea delle stesse, non può essere ottenuta se non attraverso la diffusione della coltivazione di piante erbacee annuali o poliennali ad alta produzione di biomassa;

che, sotto questo profilo e secondo la ricerca e la sperimentazione più accreditate, potrebbero essere immediatamente inserite nei piani e nei programmi culturali dell'agricoltura italiana ed in larga parte del nostro territorio colture che hanno dimostrato di avere profili sufficienti sia dal punto di vista genetico che agronomico, come il Kenaf (*Hibiscus cannabinus*), il sorgo da fibra (*Sorghum bicolor*), la canna comune (*Arundo donax*), oltre naturalmente alla canapa (*Cannabis sativa*);

che la produzione di pasta per carta da tali specie, in attesa che vengano risolti gli impedimenti alla coltivazione della canapa per uso tessile, impedimenti superati dalla Francia e da altri paesi della Comunità, consentirebbe fra l'altro il ripristino di una normale rotazione agraria attraverso l'impiego non alimentare di prodotti agricoli, concorrerebbe alla salvaguardia e al miglioramento degli agro-ecosistemi e, garantendo un reddito aggiuntivo, ridurrebbe l'esodo dalle aree marginali, con non pochi benefici ambientali,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative siano state prese dal Governo per proporre e sostenere in sede CEE l'approvazione di un regolamento che fissi i prezzi e l'importo dell'integrazione nel settore delle fibre cellulosiche per la produzione di pasta per carta per le seguenti colture: Kenaf (*Hibiscus cannabinus*), sorgo da fibra (*Sorghum bicolor*), canna comune (*Arundo donax*) e canapa (*Cannabis sativa*);

quali provvedimenti amministrativi e normativi intenda predisporre e sollecitamente approvare il Governo per consentire, come già avviene in ambito comunitario, la coltivazione, la commercializzazione e la trasformazione industriale della canapa (*Cannabis sativa*) per la produzione di fibra per tessuti.

(4-04593)

PONTONE, POZZO, SIGNORELLI. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere se e quale risposta abbia fornito la Farnesina alle pesanti, inaccettabili accuse del Governo croato secondo cui l'Italia avrebbe strumentalizzato la condizione di *embargo* voluta dalla NATO a scopo di mero protezionismo economico, riferendo che il nostro Governo

avrebbe trattenuto le petroliere destinate alle raffinerie croate in quanto il prodotto di queste ultime rappresenterebbe – sempre a dire del Governo croato – un pericoloso concorrente dell'industria petrolifera italiana.

(4-04594)

PINTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge n. 435 del 1992 detta le norme per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali (condono previdenziale);

che, per poter usufruire di detta regolarizzazione, gli importi, così come previsti dalla suddetta normativa, debbono essere versati in unica soluzione entro il termine del 30 ottobre 1993;

che le predette modalità di soluzione creano un onere economico eccessivo alle imprese interessate, soprattutto nel contesto dell'attuale congiuntura economica aggravata dal considerevole, oneroso aumento della pressione tributaria che ha colpito, essenzialmente, le imprese commerciali, artigiane ed agricole di più modeste dimensioni tanto da provocare una crisi generalizzata e la cessazione dell'attività da parte di un ragguardevole numero delle stesse con allarmanti conseguenze occupazionali e sociali;

che, ove dovesse mantenersi ferma la prescrizione del pagamento in unica soluzione di quanto dovuto, molti contribuenti potrebbero – a causa delle difficoltà congiunturali sopra enunciate – non accedere al beneficio del condono, pur avendovi interesse, e ciò con la duplice, negativa conseguenza di protrarre per le imprese una situazione di illegalità e di contrarre significativamente le entrate per gli istituti di previdenza e per l'amministrazione finanziaria,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda assumere, con l'urgenza che il caso esige, l'iniziativa per una adeguata rateizzazione dei pagamenti, da parte dei soggetti interessati, degli importi da versare per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali.

(4-04595)

CAPPELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possiede organi periferici che, nell'ambito dei servizi radioelettrici, da sempre svolgono un servizio di tutela delle radiocomunicazioni; si tratta dei circoli costruzioni telegrafiche e telefoniche (tre reparti) e dei centri di controllo delle emissioni radioelettriche;

che questi uffici operano interventi sia per la protezione delle frequenze riservate agli organi di preminente interesse pubblico (forze di polizia, Ministero della difesa, enti aeronautici e marittimi, eccetera), sia controlli per ciò che concerne l'esclusività e l'attuazione delle leggi dello Stato in materia di telecomunicazioni; inoltre provvedono al rilascio di certificazioni in conformità alle vigenti leggi concernenti le stazioni radio delle navi e degli aerei per la sicurezza e la salvaguardia della vita umana;

rilevato:

che il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, qualifica come servizio pubblico essenziale il funzionamento dei servizi radioelettrici limitatamente alle attività relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo nonchè al controllo delle emissioni radioelettriche proprio al fine di evitare le interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;

che, con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 («legge Mammi»), il personale dei centri di controllo e dei tre reparti è stato chiamato a effettuare il coordinamento e la compatibilità tra tutte le emittenti radiotelevisive nonchè a vigilare sull'osservanza delle norme relative al contenuto delle trasmissioni stesse, con particolare riferimento alle trasmissioni a contenuto pubblicitario;

sottolineato:

che improvvisamente con il decreto-legge n. 390 del 30 settembre 1993, relativo alla auspicata e attesa trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e alla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel definire (capo II, articolo 11) le attribuzioni di quest'ultimo, vengono soppressi di fatto i compiti di controllo da sempre esercitati ai sensi delle vigenti leggi; a conferma di ciò il personale dei centri di controllo non risulta compreso tra quello inquadrato nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (si veda l'articolo 6);

che ne consegue che, in futuro, il controllo e la tutela delle emissioni radioelettriche sul territorio sarà effettuato da un altro soggetto evidentemente non pubblico;

che risulterebbe anche che nel recente passato, autunno 1990, dopo l'entrata in vigore della «legge Mammi», si era già potuto assistere ad un caso in cui compiti di pianificazione e controllo delle radiofrequenze erano stati assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad un soggetto privato (la Federal Trade spa di Milano Segrate) per un costo iniziale di 30 miliardi che avrebbe dovuto poi essere integrato da ulteriori stanziamenti superiori ai 100 miliardi, esautorando così i centri di controllo;

che a seguito di una interpellanza parlamentare l'operazione venne giustamente interrotta e la Federal Trade infatti oggi risulterebbe al centro dell'inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto di Davide Giacalone (*factotum* dell'ex ministro Mammi e consulente Fininvest) e di Ivo Tormenta (direttore centrale dei servizi radioelettrici) a causa dei rapporti tra la ditta in questione e i vertici della direzione centrale servizi radioelettrici e del Ministero delle poste;

che tutto ciò sarebbe ancora oggi materia d'indagine da parte della procura della Repubblica di Roma ed avrebbe reso necessaria una nuova revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze prevista dal decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208 (articolo 4, comma 3);

che tale revisione, una volta confermata la smobilitazione dei centri di controllo, non potrebbe che essere affidata nuovamente ad una ditta privata, già nota nel settore, tempestivamente sorta dalle ceneri

della Federal Trade; inoltre, tutto quanto riguarda la tutela e l'esclusività di un bene di tutti, quale la radiofrequenza, di ormai conclamato interesse economico, passerebbe attraverso il controllo di un soggetto privato anzichè rimanere sotto la vigilanza di un organo pubblico, con il rischio che ancora una volta l'assegnazione delle frequenze avvenga secondo gli interessi particolari di un gruppo;

che sembrerebbe credibile che questa operazione, svolta quasi in sordina e inserita in un più ampio e previsto piano di privatizzazione dei servizi postali, debba in concreto favorire, nel settore delle telecomunicazioni, interessi privati di una società che acquisterebbe il non trascurabile potere di arbitro nelle controversie in materia di radiofrequenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premessa e quali provvedimenti urgenti intenda porre in essere affinché continuino ad essere assicurate imparzialità nelle controversie radioelettriche ed una corretta ed equa gestione delle risorse dell'etere, anche alla luce della conversione del decreto n. 390 del 1993 in legge dello Stato.

(4-04596)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che organi di stampa hanno riportato la notizia secondo la quale da parte dei sindacati di polizia SIULP e SAP è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale dei commissariati di Palma di Montechiaro e di Licata (Agrigento), l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero (come lamentano le organizzazioni sindacali) che nei commissariati di Licata e Palma di Montechiaro gli organici che devono contrastare la sfida alla criminalità e così anche i supporti tecnici sono inadeguati;

se sia vero che i locali che ospitano gli uffici sono fatiscenti e che gran parte del personale di polizia ha chiesto di essere trasferito in altra sede;

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare tale anomalia e se per il futuro vi sia la volontà di approntare una strategia per rendere funzionali sia le questure che i commissariati esistenti in Sicilia, ove la lotta al potere mafioso richiede maggiore impegno da parte delle forze di polizia ed una relativa e trainante volontà politica che possa dare concreta certezza alla professionalità profusa.

(4-04597)

MANNA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'Alenia di Capodichino (Napoli) utilizza dei corsi di formazione per lavoratori in cassa integrazione presso l'MFAP-IRI di Napoli;

che il giorno 15 ottobre 1993 veniva comunicato dai docenti - con comunicazione orale - che nei giorni 18 e 19 ottobre le «lezioni» non si svolgevano per i corsisti partecipanti; la motivazione addotta era

quella che proprio nei giorni sopraindicati si dava avvio ad un nuovo corso di formazione per altri lavoratori del gruppo Alenia;

che questo episodio, unitamente al fatto che vi era una inspiegabile differenza di orario tra i docenti che dalle ore 8 erano già sul posto di lavoro e i lavoratori che invece erano ai corsi alle 9, e altre questioni allarmano vivamente i cassintegrati;

che si è venuto a creare così un clima di forte malumore e di protesta tra i lavoratori-corsisti che mettono in discussione la validità e la finalizzazione dei corsi stessi per il rientro in fabbrica dei lavoratori, unitamente a notizie diffuse a mezzo stampa di ulteriori tagli occupazionali nel gruppo Alenia;

che la protesta dei lavoratori-corsisti dell'Alenia ha investito anche la regione Campania: lo stesso assessore regionale Carlo Chirico alcuni giorni fa non ha saputo dare risposte certe sulla finalità dei corsi e sulle reali spese che la regione Campania sostiene per la formazione dei lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere presso la regione Campania affinché si accetti la congruità delle spese effettuate e la reale finalizzazione delle spese compiute dall'ente regionale;

se non si ravvisino gli estremi per una indagine amministrativa sull'operato della dirigenza Alenia, affinché i corsi di formazione non diventino un ulteriore finanziamento utilizzato per «risanare» i passivi aziendali causati dalla dissennata politica industriale del gruppo dirigente Alenia e ritornino a costituire una concreta occasione di qualificazione per il rientro in produzione.

(4-04598)

STEFÀNO, LORETO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 235 del 1991 ha istituito in Taranto una sezione distaccata di corte di appello di Lecce e una sezione di corte di assise di appello, oltre al tribunale per i minorenni (articolo 5), e che data ultima stabilita dal Ministero di grazia e giustizia per l'insediamento di detti tribunali è quella del 28 giugno 1994;

che gli organi giudiziari di Lecce, in data 28 luglio 1993, hanno espresso formalmente parere favorevole per la sede provvisoria degli istituendi tribunali nella struttura dell'ex ANCIFAP (sede che dista cento metri da quella ex sordomuti, individuata quale sede definitiva);

che il consiglio provinciale di Taranto, in data 30 luglio 1993, ha deliberato di acquistare la sede dell'ex ANCIFAP in quanto idonea;

considerato che dagli organi di stampa si è appreso che il procuratore generale di Lecce, in una lettera inviata al Ministro di grazia e giustizia, si sarebbe dissociato dal parere favorevole, a suo tempo – 28 luglio 1993 – anche da lui stesso fornito, circa l'insediamento degli istituti giudiziari di cui si tratta nel capoluogo jonico;

ritenuto che l'attuazione della legge suddetta appare atto doveroso per dare alla città e alla provincia di Taranto un necessario strumento di crescita civile e una nuova occasione di sviluppo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali ostacoli si frappongano alla effettiva realizzazione del suddetto disposto legislativo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, per quanto di loro competenza, per favorire l'attuazione della legge n. 235 del 26 luglio 1991.

(4-04599)

D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, SALVI, SMURAGLIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la Corte costituzionale con sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1993 - serie speciale n. 17, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 2, della legge della provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento ed altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi dalla provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1993, regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in metri 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cita all'articolo 1: «... Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65»;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 1992, n. 432, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992, regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, relativamente al limite minimo di statura delle candidate ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia di Stato, cita all'articolo 1: «... 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, in contrasto con la citata sentenza della Corte costituzionale che risulta pronunciata antecedentemente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso;

se non si ritenga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, palesemente in contrasto con i principi di uguaglianza e di parità espressi dagli articoli 3, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 51 della Costituzione nonché della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

se non si ritenga di essere di fronte ad un trattamento pregiudiziale conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di sesso femminile, stante il fatto che l'altezza «normale» femminile, secondo parametri medico-statistici, oscilla da metri 1,51 a metri 1,73, contro quella maschile, oscillante tra metri 1,63 e metri 1,87;

se non si ritenga, in analogia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 1992, n. 432, riguardante la polizia di Stato, di equiparare la normativa che regola gli accessi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quella che regola la polizia di Stato, stabilendo un'altezza differenziata per uomini e donne;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che la norma discriminatoria indiretta contenuta nel regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impedisca di fatto l'accesso delle donne al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(4-04600)

AGNELLI Arduino, GANGI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - In considerazione delle vicende che hanno portato all'approvazione del nuovo statuto del comune di Fiume;

pur affermando il pieno diritto di quel comune a darsi la normativa ritenuta più adeguata e pur consapevoli delle diverse competenze della Repubblica croata, delle contee e dei comuni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le modalità dell'intervento da parte italiana che si è reso necessario nei confronti della Repubblica croata, che ha condotto ad un compromesso che, se non annulla lo *status* concesso agli italiani dal regime di Tito, lo riduce tuttavia ai minimi termini ed è inferiore al livello previsto dagli accordi bilaterali del 15 febbraio 1992;

le conseguenze che se ne trarranno in sede di revisione del Trattato di Osimo al fine di mantenere almeno l'attuale situazione, in realtà del tutto insufficiente, che vede attivi un ginnasio-liceo, quattro scuole elementari, alcuni asili in lingua italiana, un teatro di prosa (dramma italiano), società culturali, case editrici, eccetera, oggi in grave difficoltà per il quasi vanificarsi dei contributi di Zagabria e la preventivabile riduzione dei contributi comunali in conformità al nuovo statuto;

la determinazione del Governo circa il sostegno a nuove iniziative nei vari campi, nonché circa il reintegro nelle proprietà dei vecchi fiumani di cittadinanza italiana che volessero far ritorno nella propria città.

(4-04601)

NAPOLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che da notizie di stampa apparse il 16 ottobre 1993 si apprende che il signor Michele Chiarantano, 65 anni, contadino di Benestare (Reggio Calabria), è sfuggito miracolosamente alla morte in un agguato tesogli da persona rimasta sconosciuta;

che lo stesso era scampato il 30 aprile 1993 ad altro tentativo di omicidio;

che il movente dei due tentativi di uccidere il Chiarantano sembra essere, anche nella ipotesi ormai più accreditata presso gli inquirenti, il fatto che lo stesso abbia collaborato con gli organi di giustizia alla liberazione dell'ex sindaco di Bovalino, Tommaso Mittiga, avvenuta poche ore dopo il sequestro, proprio in un terreno limitrofo a quello del Chiarantano;

che raramente i cittadini sono disposti a collaborare con la giustizia perchè temono di mettere a repentaglio la propria vita o quella dei propri congiunti;

che lo Stato deve garantire l'incolumità dei cittadini ed in particolare di coloro i quali, sfidando l'arroganza e la prepotenza della piovra mafiosa, si rendono promotori di azioni coraggiose degne di ogni ammirazione e rispetto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario disporre le opportune misure di sicurezza per proteggere il Chiarantano ed i suoi familiari da ogni tentativo di vendetta nei suoi confronti. Se ciò infatti non si facesse tempestivamente, le pesanti intimidazioni nei confronti del Chiarantano sarebbero una remora per gli altri cittadini a collaborare con la giustizia per individuare i responsabili di azioni criminose.

(4-04602)

SALVATO, MANNA, GALDELLI, SARTORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che numerosi cittadini di Bisaccia (Avellino) hanno, alla fine della riunione del consiglio comunale del 10 ottobre 1993, occupato la sala consiliare e si sono costituiti in assemblea permanente;

che i suddetti cittadini hanno formulato le seguenti richieste:

elenco nominativo dei beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;

prospetto della situazione di cassa di cui alla suddetta legge;

elenco nominativo richiesto dal Ministero del bilancio ai sensi della legge n. 32 del 1992 e della delibera CIPE;

che nel comune di Bisaccia a tredici anni dal terremoto del 1980 permane una gravissima situazione di precarietà e di disagio per diversi nuclei familiari, alcuni dei quali ancora alloggiati in *container* o in alloggi provvisori;

che la legge n. 32 del 1992 dice chiaramente come spendere i 34 miliardi assegnati a questo comune indicando con precisione i soggetti destinatari (proprietari di un'unica abitazione costretti in alloggi provvisori);

che la delibera dell'amministrazione comunale sembra andare in direzione opposta;

considerato che le richieste dell'assemblea permanente sono finalizzate alla conoscenza della concreta attuazione di precise norme legislative e dell'uso delle risorse pubbliche,

si chiede di sapere se non si intenda urgentemente intervenire perchè siano rispettate le leggi dello Stato e siano date risposte efficaci e

trasparenti a quell'assemblea permanente che democraticamente chiede il rispetto delle leggi e il riconoscimento dei propri diritti.

(4-04603)

MANCUSO. - *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nel territorio della regione Sicilia si registra una totale inefficienza delle strutture preposte all'esame delle richieste di riconoscimento di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;

che l'esame delle richieste, prima affidato ai medici provinciali, è adesso di competenza delle USL che esprimono un parere medico-scientifico;

che dopo quest'esame le pratiche corredate di parere vengono inviate alle prefetture per il completamento dell'*iter* amministrativo che si conclude con l'accoglimento o con il rigetto dell'istanza;

che nella provincia di Palermo tutte le pratiche della specie in argomento sono state accentrate presso l'USL n. 58;

che in atto l'USL n. 58 sta ancora esaminando le richieste relative al 1989;

che questa situazione comporta costi sociali gravissimi, si pensi ai casi - e non sono pochi - di invalidi che versano in stato di assoluta indigenza; quattro anni di attesa comportano conseguenze spesso non recuperabili dal punto di vista fisico e morale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare immediatamente a questa situazione di evidente illegalità, fortemente penalizzante nei confronti di cittadini già in condizioni di evidente e grave disagio che a causa di assurde e colpevoli inadempienze e incapacità da parte dell'amministrazione sono condannati ad una condizione di cittadini di «serie B».

(4-04604)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel mese di agosto 1993 il Ministero dell'interno ha disposto il trasferimento del dottor Roberto Vitanza, vicequestore capo della polizia giudiziaria, da L'Aquila a Roma per «incompatibilità ambientale»;

che il dottor Vitanza è stato in questi mesi impegnato in delicate inchieste giudiziarie, in particolare riguardanti l'attività amministrativa del comune di L'Aquila, con grande professionalità e assoluta indipendenza, fornendo importati elementi alla magistratura aquilana,

si chiede di sapere:

cosa si debba intendere per «incompatibilità ambientale» e soprattutto, nei confronti di quali persone, eventualmente anche autorità, si riscontri tale incompatibilità presunta;

se il provvedimento sia stato in qualunque modo sollecitato da esponenti politici o da autorità abruzzesi;

quali chiarimenti intenda dare il Ministro al fine di fugare ogni sospetto sulla natura punitiva del provvedimento che si ritiene comunque avverso ad un corretto esercizio della funzione investigativa.

(4-04605)

GIBERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge 24 luglio 1993, n. 256, abrogando i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha modificato l'istituto del soggiorno obbligato abolendo il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e conseguentemente abolendo l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso;

che il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 1991, emanato in attuazione dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e successivi decreti si considerano espressamente revocati e privi di efficacia a seguito dell'approvazione della legge n. 256 del 1993;

che l'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sul soggiorno cautelare, nulla chiarisce sull'applicabilità di tale istituto e in particolare sulle modalità di individuazione delle località ove la misura del soggiorno deve essere eseguita;

che nel mese di luglio 1993 il Ministro dell'interno, Nicola Mancino, ha inviato un elenco al Presidente della Commissione antimafia in cui vengono individuati ben 515 comuni giudicati idonei per il «soggiorno»,

si chiede di conoscere:

quali iniziative di competenza si intenda assumere per fornire chiarimenti sull'applicazione dell'istituto del soggiorno cautelare e in particolare se il decreto del Ministro dell'interno emanato per la compilazione dell'elenco dei comuni idonei al «soggiorno» abbia efficacia e valore per quanto concerne l'individuazione delle località ove la misura dell'istituto del soggiorno cautelare deve essere eseguita;

se non si ritenga opportuno uniformare le attuali disposizioni in tema di soggiorno, evitando che l'attuale normativa sul soggiorno cautelare, poco chiara e trasparente, possa consentire di inviare i mafiosi al soggiorno in un comune diverso da quello di residenza.

(4-04606)

MANCUSO. – *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente, della sanità e dei trasporti.* – Premesso:

che la penisola salentina – Lecce e provincia – è abitata da circa 900.000 persone distribuite su 96 comuni oltre che su una miriade di frazioni e agglomerati urbani ed agro-turistici;

che in stridente contrasto con le naturali «vocazioni» agro-turistiche della penisola salentina una imprenditoria arruffona e colonizzata da altri modelli di sviluppo ed una classe politica culturalmente miope hanno favorito, spesso per meschini interessi di bottega, il sorgere nel territorio di strutture e di attività produttive, per nulla in sintonia con l'entroterra culturale e con le tradizioni economiche della gente: ciclopici investimenti hanno avuto, come riscontro, minima capacità di generare ricchezza; è sorto così il Petrolchimico di Brindisi che ha abbondantemente inquinato l'Adriati-

co, la centrale Enel di Brindisi nord e quella, micidiale dal punto di vista dell'impatto ambientale (oltre che per gli avvisi di garanzia per storie di tangenti a qualche parlamentare locale), di Cerano; sono nate così le grandi autostrade che hanno invaso un territorio che aveva bisogno semmai di acqua alle campagne e di qualche buon investimento per incentivare il turismo;

che in sintonia con questa logica perversa va letta l'elefantiaca presenza in Lecce città di truppe armate e caserme, piene di carri armati, le cui esercitazioni di guerra simulata si svolgono su chilometri di costa ed interessano anche i fondali marini (con i proiettili), rendendo peraltro impossibile, con i boati degli spari, ogni forma di decente turismo, e la presenza, altrettanto deleteria, della scuola di guerra aerea di Galatina;

che nelle immediate vicinanze di detta cittadina è infatti collocato un aeroporto militare, con funzioni di scuola di primo volo per allievi piloti dell'Aeronautica militare e di altre armi;

che centinaia di volte al giorno gli aerei di stanza nella base volano sulla testa delle popolazioni salentine;

che, trattandosi di volo di iniziazione, le esercitazioni si svolgono, nella stragrande maggioranza dei casi, senza l'ausilio elettronico ed hanno come punti di riferimento di rotta semplici traguardi da focalizzare ad occhio nudo (torri, alberi, masserie, tralicci, eccetera); gli aerei, pertanto, sono costretti a volare a bassa quota (600-700 metri ufficialmente, ma si può dimostrare che sono molti di meno), tanto è vero che da terra sono facilmente individuabili le sagome dei piloti;

che, considerato che l'attività di volo si svolge seguendo traiettorie ellittiche che vedono continuamente impegnati gli aviogetti in manovre di decollo e di atterraggio lungo la pista collocata sulla parte longitudinale dell'ellisse, per periodi di tempo fino a 15 ore al giorno, è facile immaginare quale imponente volume di inquinamento acustico e da idrocarburi si abbatta sulle popolazioni salentine ed a quale pericolo costante esse siano costrette;

che le cittadine più direttamente interessate a detti problemi (per quanto è dato sapere, senza escludere che ve ne possano essere altre) sono Galatina, Monteroni, Copertino, Leverano, Carmiano, Magliano, Nardò, Galatone, Soleto;

che, per quanto attiene alla popolazione del comune di Monteroni, si fa presente che:

a) la parte più direttamente interessata alle rotte aeree afferisce al fianco ovest della cittadina, sia nella zona ad alta densità abitativa che in quella molto più estesa di tipo residenziale-agricolo, nella quale addirittura non potrebbero essere superati i limiti di inquinamento acustico di 40 decibel;

b) il problema dell'inquinamento acustico e da residui di combustione è diventato drammatico ed insopportabile da quando gli aerei (circa tre anni fa), per tutelare solo parzialmente dai fattori inquinanti l'ospedale di Copertino (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991) hanno dovuto modificare le già fastidiose rotte sorvolando l'abitato monteronese che ha «meno precedenza» rispetto alla popolazione ospedaliera;

che gli aerei volano in questo modo, 10-15 ore al giorno, spesso di notte, a bassa quota, in fase di decollo (100 e passa decibel) ed in fase di atterraggio (è facilmente visibile il carrello) emettendo rumori assordanti ed una quantità impressionante di gas di scarico che si somma a quella degli aviogetti d'alta quota delle linee civili sulle quali transitano centinaia di aerei nelle 24 ore in direzione nord, nord-ovest e sud, sud-est; il tutto fra la rabbia e la impotente rassegnazione delle popolazioni locali, certo non educate dal potere salentino a percepire la gravità del problema;

che, a parte dunque la pioggia inquinante dei gas di scarico, va detto che gli aerei della base di Galatina, essendo guidati da piloti «principianti», sbagliano spesso traiettoria nell'imboccare o lasciare la pista, sorvolando l'abitato (le cui costruzioni vibrano), accelerando o rallentando il regime di giri dei motori;

che il pericolo, ma soprattutto la rumorosità, diventano insopportabili ed inumani, quando, come spessissimo accade, gli aerei volano sulle abitazioni in coppia o in squadre da tre e fino ad otto componenti, inseguendosi e volteggiando per il cielo come se il terreno sottostante fosse deserto e non abitato da persone che hanno il diritto di vivere;

che, considerato poi che non esiste alcuna regolamentazione degli orari di volo, si comprenderà bene come le popolazioni interessate siano interdette, a piacimento della base aerea, dal riposo, dallo studio, dal lavoro e da qualsiasi «normale attività» umana con punte di drammaticità di vita specie per vecchi e bambini o malati;

che, rappresentati gli inconvenienti di cui sopra al comando dell'aeroporto, da parte di privati cittadini, si sono avute come risposta generiche promesse di interessamento, cadute nel vuoto;

che per problemi connessi all'attività di volo, assimilabili a quelli tipici della base aerea di Galatina, gli aeroporti militari di Brindisi e di Rimini sono stati chiusi o riconvertiti; sarebbe preoccupante se a rimanere aperta fosse soltanto la scuola di guerra di Galatina con un'attività di volo ivi concentrata considerevolmente aumentata,

si chiede di sapere:

il motivo per il quale gli aerei della base in oggetto da tre anni circa a questa parte abbiano cominciato ad interessare le abitazioni e gli abitanti di Monteroni e se sia giusto che, per alleviare solo parzialmente le «sofferenze» di altre popolazioni che giustamente cercano di difendersene, dette «sofferenze» debbano essere poi trasferite su altre genti; nel caso specifico tutelare parzialmente Copertino ha comportato la conseguenza di scaricare il disagio su Monteroni;

per quali ragioni gli aerei non effettuino la virata verso ovest, nord-ovest (provenendo da sud) e verso est, sud-est (provenendo da nord) a sud di Copertino (e dunque di Monteroni), così come avveniva fino a circa tre anni fa e così come avviene quando gli aerei volano sul cosiddetto anello stretto;

per quale motivo gli aerei non interessino zone di volo a sud di Galatina palesemente meno abitate (molte addirittura allo stato di macchia mediterranea) o le aree di volo che vengono frequentate nei giorni (assai rari a dire il vero) in cui spirano venti da est o da ovest (forti) durante i quali, pur avvertendosi come molto lontani i rumori degli aerei, essi comunque non interessano con il volo le aree abitate;

se sia giusto e legittimo che alle soglie del Duemila donne, anziani, bambini e uomini già provati dalle quotidiane fatiche debbano essere ulteriormente «infastiditi» con continui attentati alle loro normali occupazioni, alla loro quiete, al loro sacrosanto diritto al riposo, all'attività intellettuale e manuale (diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalla legge) da parte di aviogetti e che essi debbano sostenere i pesanti costi, come contribuenti, per poi subire la beffa del danno da inquinamento;

se il nocumento ai cittadini di Monteroni ma, a questo punto, anche alle altre aree interessate, non violi i diritti, costituzionalmente garantiti a ciascuno, alla tutela della salute, a normali condizioni di vita (al riposo notturno, alla lettura, allo studio, alle semplici occupazioni giornaliere) oggi interdette dall'attività di volo di aerei che hanno trasformato la zona in «area di guerra»; per i disagi ed i rischi provocati dall'attività aeroportuale il personale civile e militare percepisce da parte dello Stato congrue indennità previdenziali, assistenziali ed economiche;

se, dovendosi provvedere alla tutela dall'inquinamento acustico ed ambientale delle aree limitrofe agli aeroporti, così come prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, risponda a criteri di ragionevolezza e di opportunità politica continuare a far svolgere attività di volo (e di primo volo) ad una base aerea letteralmente assediata da centri abitati ed inserita in un contesto culturale e produttivo che impone la sua soppressione;

se non sia invece più opportuno pensare, nel quadro della ristrutturazione delle Forze armate in atto, ad una collocazione della scuola di guerra aerea di Galatina in aree del paese disabitate, specie in considerazione del fatto che non si tratta di una base di interesse strategico, pur essendo gli aerei comunque armati con missili;

se non sia possibile, in un'area dalle vocazioni agricole, turistiche e artigianali, riconvertire un'attività che brucia certamente miliardi al giorno, che non produce certamente ricchezza, tranne l'indotto delle forniture, che arricchisce i soliti pochi affaristi e qualche *lobby* locale attivando processi di investimento di miliardi spesi per esercitazioni di guerra simulata, per accrescere invece le naturali vocazioni economiche delle genti del Salento, votate all'artigianato, all'arte della pietra del barocco leccese, al turismo, all'agricoltura e all'industria conserviera, e non certamente alle caserme ed ai voli di guerra.

(4-04607)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il signor Tran Chi, nato a Saigon e residente a Pederobba (Treviso) in via Roma 37, è giunto in Italia proveniente dal Vietnam il 7 ottobre 1980 ed è stato riconosciuto rifugiato politico il 21 novembre 1980 dopo essere stato ospitato nel campo profughi di Capua;

che il signor Tran Chi ha inoltrato richiesta di cittadinanza italiana il giorno 19 novembre 1990 (richiesta n. 01550), ma a tutt'oggi non ha ancora ottenuto risposta nonostante abbia inviato numerose richieste di sollecito all'ufficio stranieri della questura di Treviso, alla prefettura di Treviso e all'ufficio cittadinanza del Ministero dell'interno;

che nei giorni scorsi la prefettura di Treviso ha comunicato all'interrogante che quell'ufficio ha da tempo evaso la pratica che risulterebbe giacere presso il competente Ministero a Roma;

che da indagini esperite dallo scrivente il signor Tran Chi risulta essere persona perfettamente inserita nella nostra società, lavora da molti anni, ha trovato casa e gode di ottima stima in tutta la cittadinanza del paese di residenza,

l'interrogante chiede di sapere cosa osti alla concessione della cittadinanza al signor Tran Chi e se non si ritenga di dover finalmente evadere la pratica avviata tre anni or sono.

(4-04608)

SAPORITO, COMPAGNA, RONZANI, CALVI, MAZZOLA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Con riferimento ad alcune notizie relative all'affidamento, da parte della RAI, di incarichi a persone estranee all'azienda in Canada per realizzare servizi sui temi dell'emigrazione e sulla nostra comunità italiana in quel paese, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno che l'azienda RAI provveda a realizzare tali servizi mediante le strutture ed il personale della Direzione generale dei servizi giornalistici e programmi per l'estero, che da anni si occupa specialmente dei problemi della comunità italiana all'estero.

(4-04609)

SERENA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Ministro delle finanze ha definito la lista dei dirigenti nominati ai vertici delle strutture nate con l'ultima riforma dell'amministrazione finanziaria;

che alla direzione regionale delle entrate per il Veneto, servizio IV, risulterebbe nominato il signor Gennaro Barbarisi, ex direttore dell'ufficio IVA di Treviso, finito sotto inchiesta per il reato di truffa ai danni dello Stato e oggetto di indagini che da mesi impegnano gli inquirenti;

che, a quanto risulta all'interrogante, nel dicembre scorso il predetto Barbarisi è stato allontanato dall'ufficio in quanto intimoriva di continuo i testimoni dell'inchiesta a suo carico e gli è stato anche imposto di non allontanarsi dal paese di residenza (Montebelluna),

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali criteri il Ministro delle finanze abbia adottato per la nomina degli alti funzionari chiamati a dare un nuovo impulso alla gestione del fisco in Italia risolvendo le sorti di un sistema caratterizzato da sadiche imposizioni e da croniche evasioni;

b) se il Ministro ritenga opportuna la nomina alla direzione regionale delle entrate del Veneto del Barbarisi, attualmente inquisito.

(4-04610)

VISIBELLI, MEDURI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se sia regolare quanto riportato da «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 ottobre 1993 in un articolo a firma di Pasquale D'Arcangelo:

«È proprio l'epoca dei gabellieri. Le tasse ci accerchiano. L'ultima nata è quella sull'ultimo chilometro. Meglio, sul *Dernier Kilomètre*,

come impone il regolamento internazionale di ciclismo che si esprime in francese. Quanto costa? Ventimila e cinquecentottantotto lire. Più una sovrattassa pari per omessa dichiarazione, più un ulteriore 20 per cento per tardivo pagamento, più 12.000 lire per spese di emissione. Tutto compreso fa poco più di 60.000 lire.

Ma non finisce qui. Ci sono anche le 18.000 lire per lo striscione d'arrivo (che sovratassate diventano 43.600). E altrettanto per quello di partenza. E poi le transenne: 243,75 lire al metro che, sovratassate comprese, fanno all'incirca un altro mezzo milione. Tiriamo la somma e abbiamo poco più di 650.000 lire.

Se poi si aggiungono le scritte pubblicitarie (comprese quelle degli enti che organizzano e che magari sono anche i... proprietari del suolo) ci vogliono altre 6.000 lire ognuna: sovratassate fanno 16.320 lire senza ulteriori spese di notifica. Così, per le scritte regione Puglia, assessorato sport e turismo, amministrazione provinciale di Taranto, comune di Martina Franca (oppure di Molfetta, Crispiano, Locorotondo) la tariffa singola è appunto di 16.320 lire. Con facoltà di passare a 28.000, con singole notifiche.

La tassa dell'ultimo chilometro pertanto si aggira all'incirca intorno alle 700.000 lire. Fermi restando gli ulteriori diritti per le scritte pubblicitarie.

A scoprire questa tassa è stato l'organizzatore del Giro ciclistico di Puglia per professionisti, Franco Mealli. Anzi, a farne le spese. I gabellieri della Gestor, l'impresa che gestisce in appalto l'ufficio affissioni e pubblicità per conto di molti comuni pugliesi, gliel'hanno notificata con tanto di atto di accertamento per gli arrivi a Molfetta, Locorotondo, Crispiano e Martina Franca, cioè in quattro delle cinque tappe del recente Giro di Puglia. Per ogni sede di tappa tuttavia gli accertamenti sono stati diversi. Ma questo è un problema marginale.

Se il comportamento dei gabellieri, in quest'epoca di lotta all'evasione fiscale, fosse così puntuale per tutte le corse di ciclismo, dilettanti e giovanissimi compresi, si correrebbe il rischio di non trovare più organizzatori. E poi attenzione alle scritte di incoraggiamento ai campioni. Senz'altro un Forza Bugno costerebbe meno di un Forza De Las Cuevas, visto che si paga per metri lineari. Ma attenzione, un Benvenuto Moser rischia di essere considerato pubblicità per l'omonima casa costruttrice di biciclette. Per i gabellieri in agguato un *blitz* ad una corsa ciclistica insomma può produrre un bell'aggio»;

specificatamente, le norme utilizzate per l'esazione e le eventuali iniziative ministeriali in merito.

(4-04611)

DIONISI. - *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il giorno 16 settembre 1993 il coordinamento provinciale di Rieti del Corpo forestale dello Stato, assistito da esagerato spiegamento di forza pubblica, all'improvviso e in modi quantomeno troppo precipitosi e troppo poco rispettosi della dignità del comune di Paganico Sabino e della sua popolazione - come stigmatizzato dalla stampa locale - ha effettuato il trasloco della stazione del Corpo forestale dello Stato da quel comune, centro geografico della giurisdizione.

zione in cui era ubicata fin dalla sua istituzione, a Colle di Tora, comune ai margini estremi della giurisdizione stessa;

che tale trasferimento è stato disposto con decreto del Ministro in indirizzo del 2 agosto 1993 che ha colto di sorpresa e sconcertato gli amministratori del comune di Paganico Sabino - in qualche modo rassicurati, a pochi giorni dall'emanazione del decreto predetto, dai vertici del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali circa la possibilità del finanziamento e della costruzione di una caserma forestale su suolo edificatorio del comune stesso donato al demanio dello Stato - e provocato grave turbamento nella popolazione, abituata da sempre a convivere ed a collaborare con l'istituzione forestale;

che tale decreto appare assolutamente inopportuno per le seguenti ragioni:

1) trasferendo la stazione dal centro della giurisdizione ai suoi estremi margini, ne limita gravemente la funzionalità operativa e ne appesantisce grandemente i costi di gestione e quelli di fruizione delle sue prestazioni da parte degli utenti pubblici e privati, per effetto dei circa 25 chilometri in più da compiere per ogni operazione o accesso al servizio;

2) il trasferimento della stazione, incidendo, in modo del tutto intempestivo, sull'equilibrio dei rapporti tra i piccolissimi comuni della Valle del Turano, si pone come turbativa grave al processo di aggregazione in corso tra i comuni stessi, preliminare alla fusione prevista dalla legge n. 142 del 1990, obiettivo irrinunciabile per la dignitosa sopravvivenza della autonomia amministrativa di quelle popolazioni;

che il decreto in parola, non essendo oggettivamente motivato e motivabile da ragioni tecnico-operative, non può che essere stato concepito per motivi meno apprezzabili interni al Corpo forestale e consistenti in esigenze personali di comodità di qualche suo agente o sottufficiale e, perciò stesso, si pone anche in contrasto stridente con uno dei più celebrati provvedimenti di questo Governo, e cioè con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», secondo il quale l'interesse pubblico deve sempre far premio su quello pur apprezzabile dei pubblici dipendenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni vere del provvedimento in trattativa;

2) le ragioni che hanno imposto o consigliato di emanare il decreto nei primi giorni di agosto, periodo di provvedimenti urgenti e non rinviabili, categoria che certo non comprende quello in parola;

3) le ragioni che hanno indotto il coordinamento provinciale del Corpo forestale di Rieti ad effettuare in tutta fretta il trasloco della mobilia e delle carte da Paganico Sabino a Colle di Tora prima ancora, a quanto risulta, che il decreto di trasferimento fosse registrato dalla Corte dei conti e, quindi, quando ancora non era eseguibile;

4) se non ritenga opportuno revocare il decreto con il quale è stato disposto il trasferimento della stazione forestale da Paganico

Sabino a Colle di Tora – come è anche negli auspici e nelle richieste di tutti i comuni di quella giurisdizione forestale, compreso Colle di Tora, e della locale comunità montana – e disporre il ripristino della situazione precedente, rendendo così la migliore funzionalità e la migliore economicità di gestione alla struttura, l'equilibrio dei rapporti ai comuni interessati e la serenità alla piccola comunità di Paganico Sabino.

(4-04612)

DI NUBILA, PINTO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro è chiusa al traffico da circa 7 anni;

che tale situazione ha causato disagio notevole per le popolazioni interessate di tutta l'area, che dal Lagonegrese si collega al Vallo di Diano e quindi a Salerno, per il venir meno di un servizio di trasporto essenziale alle esigenze di carattere economico e sociale del vasto comprensorio;

che i governi regionali di Basilicata e Campania e gli enti locali interessati con formali atti deliberativi si sono fatti interpreti di tali disagi e pressanti esigenze, ribadendo, altresì, la necessità, più volte affermata in documenti di programmazione, di un prolungamento della stessa tratta fino all'innesto con la linea ferroviaria costiera al fine di costituire un essenziale miglioramento dei collegamenti ferroviari nel comprensorio ma, anche, un'alternativa del sistema ferroviario alla direttrice stradale Battipaglia-Praia a Mare;

che non è condivisibile la tesi della «non economicità» di quel servizio ferroviario, in quanto non competitivo con i servizi pubblici automobilistici concorrenti, che si svolgono sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che affianca quella tratta ferroviaria;

che la non competitività è legata unicamente alla scarsa efficienza con cui nel tempo quel servizio è stato gestito, con materiale rotabile dichiarato altrove «fuori uso» e con una velocità commerciale di circa 79 chilometri all'ora, pertanto scarsamente «appetibile» dalla utenza;

che, intanto, sono stati spesi ben circa 6 miliardi per lavori, che dovevano servire alla installazione del CTC (Controllo traffico centralizzato), proprio al fine di avere un traffico più funzionale;

che il ripristino di tale servizio ferroviario è stato legato alla riapertura all'esercizio della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, dalla quale si dirama e con la quale ha evidenti interconnessioni funzionali, ed alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare gli *standard* minimi di sicurezza;

che il Parlamento con ordini del giorno relativi ai provvedimenti di ricostruzione e sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 ha impegnato il Governo all'intervento specifico, per cui in base alla stima del «Dipartimento potenziamento e sviluppo» della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le risorse per il ripristino dell'esercizio ammontano a circa 35 miliardi di lire;

che il Governo, per servizi essenziali quale è quello del trasporto pubblico, non può assumere posizione «neutra», meno che mai di «indifferenza», come da qualche parte si lascia affiorare nei rapporti con

l'ente Ferrovie dello Stato, il rispetto della cui autonomia non può non impegnare lo Stato in interventi politicamente essenziali ed indispensabili,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare risposte concrete e definite nel tempo alle suddette esigenze.

(4-04613)

MOLINARI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel luglio 1993 si è costituita a Brindisi la Federazione lavoratori metalmeccanici uniti (FLMU) che ha raccolto oltre 70 adesioni fra gli 800 dipendenti dell'Agusta (EFIM), diventando così il secondo sindacato presente nell'azienda;

che il 1° settembre 1992 l'azienda ha deciso la cassa integrazione a zero ore di 30 lavoratori che, ad eccezione di 5, riprendono periodicamente il lavoro (rotazione) e che tra questi lavoratori che debbono restare in cassa integrazione per 13 mesi l'azienda ha collocato anche il segretario provinciale della FLMU;

che nel dicembre 1992 la FLMU ha presentato un esposto alla procura della Repubblica perchè accerti eventuali reati commessi dal direttore generale dell'azienda, che risulterebbe socio-proprietario di alcune aziende a cui viene passata parte del lavoro acquisito dall'Agusta;

che l'azienda ha assunto nei confronti dei lavoratori aderenti al sindacato di base un atteggiamento d'intimidazione e due iscritti al sindacato sono stati licenziati con motivazioni molto discutibili;

che il segretario della FLMU dopo i 13 mesi di cassa integrazione a zero ore è stato richiamato al lavoro, come previsto dagli accordi sindacali, ma dopo pochi giorni è stato collocato di nuovo in cassa integrazione a zero ore,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda verificare che all'Agusta siano garantite procedure corrette e trasparenti, e non intimidatorie e discriminanti, nei confronti dei lavoratori in cassa integrazione e che siano garantite a tutti le libertà sindacali.

(4-04614)

COPPI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Considerata la grave crisi generalizzata nella quale versa l'intero comparto agricolo nazionale e, in particolare, la delicata quanto drammatica situazione della regione Puglia, colpita al «cuore» nei settori viticolo e vinicolo, afflitti, come ormai tutti sanno, da una perdurante crisi di sovrapproduzione;

considerate altresì le recenti adozioni di provvedimenti legislativi in materia di contributi per gli agricoltori particolarmente gravosi per gli stessi;

rilevato che gli oneri sociali infatti sono stati portati al Sud a lire 26.618 contro le 19.214 lire precedenti e nelle zone particolarmente svantaggiate a lire 19.214 contro le precedenti 6.248, aggravando una situazione già drammatica,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno modificare il decreto legislativo relativo ai contributi per gli agricoltori nel senso desiderato onde evitare una situazione di non ritorno per la già precaria situazione dell'agricoltura meridionale e pugliese in particolare modo.

(4-04615)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se risponda al vero:

che nei confronti della signora Rosa Pulvirenti, dipendente della questura di Catania con la qualifica di collaboratore amministrativo, è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio e del mancato computo di un anno di servizio ai fini della progressione economica;

che tale sanzione sarebbe stata deliberata in conseguenza del preteso riscontro dell'ipotesi delineata dall'articolo 30, lettera d), del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

che l'infrazione disciplinare consterebbe della circostanza, contestata dalla dipendente, che la stessa avrebbe in un'unica occasione pronunciato la frase «quest'ufficio è poco serio».

Si chiede inoltre di sapere:

se negli ultimi cinque anni risultino essere stati attivati altri analoghi procedimenti disciplinari negli uffici dipendenti da questo Ministero in conseguenza di singole espressioni verbali proferite da dipendenti nelle quali potrebbe potenzialmente individuarsi la fattispecie di contegno scorretto;

se in tali casi, ove esistessero, l'amministrazione abbia mostrato rigore e severità pari a quelli evidenziati nel caso in esame;

se, non riscontrandosi fattispecie assimilabili o essendo il loro numero più che esiguo, sia più credibile l'ipotesi che nessun dipendente di questo Ministero pronunzi mai frasi non conformi ai rigorosi dettati del galateo o piuttosto che l'episodica pronunzia di una singola frase che in qualche modo possa apparire critica nei confronti dell'ufficio non sia normalmente rilevante ai fini dell'attivazione di un procedimento disciplinare;

se risulti vero che attualmente sono in corso altri procedimenti disciplinari nei confronti della sunnominata dipendente;

se la stessa, nell'autunno del 1991, ebbe modo di riferire all'allora questore circostanze di rilievo penale attinenti la gestione di pratiche amministrative curate da una sezione dell'ufficio;

se risponda al vero:

che sino a tale epoca l'attività lavorativa della dipendente era stata sempre ben valutata e non aveva mai dato luogo e rimozioni e/o contestazioni;

che i procedimenti disciplinari in premessa esposti si riferiscono tutti a periodi successivi all'autunno 1991;

che la signora Pulvirenti è rappresentante sindacale aziendale della funzione pubblica-CGIL;

se risponda al vero che alla stessa è stato comunicato invito a sottoporsi a visita medico-collegiale per verificarne l'idoneità lavorativa

ed in base a quali elementi di natura tecnico-giuridica l'amministrazione abbia ritenuto possibile la sussistenza di una simile eventualità;

se risponda al vero che negli ultimi due anni per ogni assenza per malattia della dipendente è stata disposta visita fiscale e se analogo comportamento sia stato adottato per gli altri dipendenti dell'ufficio, ed in caso contrario quali ne siano i motivi compatibili con i principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione;

se risulti vero che la signora Pulvirenti, pur rivestendo funzioni di settima qualifica, sia stata da ultimo assegnata ad un ufficio privo di sottoposti ove è chiamata a svolgere mansioni di natura esecutiva prive di qualsivoglia qualificazione professionale;

se non si ritenga che dal contesto di tutte le circostanze suesposte che il Ministro in indirizzo avrà modo di accertare non possa e non debba ritenersi che la signora Rosa Pulvirenti sia oggetto di un atteggiamento di eccessivo rigore sino al punto di appalesarsi persecutorio e obiettivamente manifestatosi nei confronti di una rappresentante sindacale, successivamente a coraggiose denunce civili esposte dalla medesima;

se non appaia singolare che, proprio con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei confronti della dipendente Pulvirenti, la documentazione attinente al medesimo è stata consegnata in copia alla predetta, per il tramite della questura di Catania, priva di qualsiasi accorgimento atto a tutelarne la riservatezza, talchè è stata esposta alla visione di chiunque ne fosse alla presenza;

infine, quali provvedimenti si intenda adottare affinché vengano adeguatamente riaffermati principi di legalità e di trasparenza oltre che di imparzialità amministrativa.

(4-04616)

MOLINARI, DIONISI, ROVEDA, PAGLIARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Ministro della sanità non ha disposto alcun serio accertamento nei confronti di taluni personaggi di vertice del Ministero della sanità, legittimando, di fatto, tutti gli illeciti e le speculazioni che solo parzialmente sono stati accertati;

che non ha iniziato alcun effettivo processo di rinnovamento di quei dirigenti di vertice che, a dir poco, sono espressione di scelte e logiche di cordate politiche, di interessi molteplici di natura illecita o quanto meno non trasparente, nè ha affidato agli organi istituzionalmente competenti i responsabili del degrado e delle truffe, responsabili che non possono limitarsi al dirigente generale di un solo ramo dell'amministrazione della sanità caratterizzata da un elevato tasso di corruzione;

che la scelta di un nuovo dirigente della Direzione generale del servizio farmaceutico doveva cadere su una figura professionale – estranea al Ministero della sanità – dotata di specifica professionalità, adeguata cultura, indipendenza, imparzialità ed onestà, che fosse in grado di guidare il rinnovamento e la bonifica del settore farmaceutico, ponendo in essere azioni concrete volte a risolvere i problemi reali e ad eliminare gli imbrogli commessi, senza tenere conto degli interessi delle industrie farmaceutiche, di ben individuati settori politici e di potentati di varia risma e configurazione,

si chiede di conoscere:

quali titoli ed attitudini professionali abbia nello specifico settore il signor Sciotti, recentemente preposto alla Direzione generale del servizio farmaceutico, il cui *curriculum* professionale, precedente alla sua nomina a dirigente generale, risulta caratterizzato unicamente dall'essere stato capo della segreteria e vice capo di Gabinetto di alcuni Ministri, elementi questi che, in un sistema clientelare e di malgoverno, erano stati considerati sufficienti a giustificare a suo tempo la nomina;

se le potenti organizzazioni dell'industria farmaceutica e i conniventi apparati pubblici e di partito, che hanno dominato e probabilmente tuttora dominano dall'esterno il mondo sanitario ed in particolare quello del farmaco, non abbiano, ripetendo l'operazione svolta per la nomina del predecessore, esercitato influenza, interferenza o pressione con l'intento di garantire una soluzione di continuità nei metodi di gestione dalla Direzione generale;

se risponda al vero che il segretario generale del soppresso Consiglio sanitario nazionale, signor Verdecchia, abbia svolto attività di consulenza retribuita a favore di Mediobanca, utilizzando dati ed elementi acquisiti nella sua specifica veste di segretario generale, e se, in caso affermativo, tale attività fosse compatibile con l'incarico istituzionale ricoperto;

se il Presidente del Consiglio intenda non solamente affermare ma anche concretamente dimostrare, assumendo tutte le iniziative del caso, che le scelte sia in tema di conferimenti di incarichi che di nomina obbediscano non ad interessi inconfessabili, ma a criteri di corretta trasparenza, capacità, supporto culturale e preparazione professionale, evitando ogni operazione gattopardesca ed influenza inquinante esterna.

(4-04617)

SPECCHIA. - *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che il 20 maggio 1993 lo scrivente presentò una interrogazione sulla situazione della Società dei trasporti pubblici (STP) di Brindisi (4-03256), segnalando che i sindacati Cissal, Faisa-Cisal e Sinai-Confisal avevano denunciato alcune irregolarità e violazioni di legge;

che nella precedente legislatura, e precisamente il 10 novembre 1987, presentò altra interrogazione (4-00574) riprendendo le accuse nei confronti degli amministratori della STP da parte dei sindacati UIL, CGIL e CISL e di un componente dello stesso consiglio di amministrazione;

che, per quest'ultima iniziativa, il 17 febbraio 1988 il Ministro per gli affari regionali rispose facendo sua una nota dell'assessore regionale ai trasporti che assicurava che tutto era nella regola;

che, nell'agosto del 1993, la magistratura, a seguito di indagini, ha inviato 10 informazioni di garanzia ad altrettanti componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della STP, ipotizzando i reati di abuso di ufficio, falso in bilancio e truffa ai danni di enti pubblici;

che, successivamente, sono state denunciate dalla Cisl altre irregolarità;

che la volontà della Cisl di contribuire a fare chiarezza sulle diverse irregolarità ha generato una ostile reazione da parte di alcuni amministratori e funzionari della STP, tanto che alla stessa Cisl vengono create mille difficoltà nello svolgimento dell'attività sindacale;

che il consiglio di amministrazione della STP ha nominato una commissione d'inchiesta interna sulle irregolarità denunciate, commissione composta anche da alcuni degli inquisiti da parte della magistratura;

che sono state presentate interrogazioni e richieste alla regione Puglia, al comune e alla provincia di Brindisi (soci della STP) per ottenere chiarezza e la revoca dei rispettivi rappresentanti negli organi della STP;

che sono in corso violente polemiche tra chi vuole far luce su una gestione a dir poco eccessivamente disinvolta e chi invece nega anche l'evidenza per difendere alcuni personaggi della vecchia nomenclatura;

che, addirittura, documenti anonimi, contenenti accuse pesantissime nei confronti di quanti hanno preso posizione contro la cattiva gestione della STP, vengono distribuiti e affissi all'interno di detta società dei trasporti pubblici;

che, pur in presenza di questa grave situazione e nonostante gli accertamenti disposti dalla magistratura abbiano portato a riscontri oggettivi su alcune gravi irregolarità, il giudice per le indagini preliminari non ha ancora preso alcuna decisione, nè la regione Puglia, il comune e la provincia di Brindisi hanno ritenuto di assumere alcun provvedimento cautelativo o hanno eseguito accertamenti doverosi;

considerato che la pubblica opinione chiede la massima trasparenza e chiarezza su vicende come questa della STP di Brindisi ed esige che l'azione della magistratura, della regione Puglia e degli enti locali interessati sia svolta nel più breve tempo possibile,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per contribuire a fare chiarezza sulla gestione della STP di Brindisi e affinché i provvedimenti da parte della regione Puglia e degli enti locali siano assunti nel più breve tempo possibile;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dello stato delle indagini della magistratura che si auspicano quanto più celeri possibile.

(4-04618)

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro della sanità.* - Considerato:

che l'articolo 17 del disegno di legge di iniziativa del Governo, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», collegato alla legge finanziaria per il 1994, prevede l'abolizione entro il 31 dicembre 1993 del Prontuario terapeutico nazionale e la riclassificazione dei prodotti farmaceutici in tre fasce:

- a) farmaci essenziali e per le malattie croniche;
- b) farmaci di rilevante interesse terapeutico;
- c) farmaci diversi dalle due classi precedenti;

che detta riclassificazione comporta una ridefinizione dei livelli di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale così programmata: del 100 per cento per i prodotti inseriti nella fascia *a*); del 50 per cento per quelli della fascia *b*); a totale carico dei cittadini per quelli della fascia *c*);

che è stato imposto dal Governo un limite finanziario di 10.000 miliardi alla spesa farmaceutica per il 1994, senza correlare detto limite alle diverse voci che concorrono a formare la spesa sanitaria;

che con decreto ministeriale del 2 settembre 1993 è stata nominata, per il biennio 1993-1994, la Commissione unica del farmaco (CUF);

che i recenti avvenimenti che hanno turbato il mercato farmaceutico sono particolarmente sentiti dai cittadini come una grave lesione dei propri diritti;

che è sempre più necessaria una trasparenza delle regole e dei procedimenti amministrativi, così come sancito dalla legge n. 241 del 1990, al fine di tutelare i cittadini utenti da ogni possibile arbitrio,

si chiede di conoscere:

quali saranno i principi ed i parametri scientifici ed economici con i quali la Commissione unica del farmaco selezionerà i prodotti farmaceutici da ammettere a rimborso o da lasciare a pieno carico dei cittadini;

se vi siano legami diretti od indiretti tra i componenti della Commissione con industrie farmaceutiche, anche attraverso contratti di consulenza e di ricerca;

se vi siano stati nel passato biennio contributi o contratti di ricerca e consulenza tra le industrie farmaceutiche e l'istituto «Mario Negri» di Milano di cui il professor Silvio Garattini, nominato membro della Commissione, è attualmente direttore;

se, nel caso in cui siano certi i rapporti economici tra industrie farmaceutiche e l'istituto «Mario Negri», sia compatibile l'esercizio della funzione di membro della Commissione unica del farmaco con la carica di direttore dell'istituto «Mario Negri»;

al fine di poter valutare la posizione dell'istituto «Mario Negri» nel settore farmaceutico, quale sia la situazione di bilancio dei tre istituti «Mario Negri» di Milano, «Mario Negri» di Bergamo e «Mario Negri Sud» di Santa Maria Imbaro;

se risponda a verità che l'istituto «Mario Negri» non è tenuto a depositare presso il tribunale di Milano il proprio bilancio nonostante riceva fondi erogati da autorità pubbliche e da aziende private;

quali contributi abbia fornito l'istituto «Mario Negri» allo sviluppo ed all'aggiornamento della ricerca farmacologica in termini di sviluppo di nuovi prodotti e di nuove forme di sperimentazione alternative all'utilizzo degli animali;

se i tre istituti «Mario Negri» sopra citati risultino autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 116 del 1992, per la sperimentazione su quanti e quali animali e per quali ricerche (articoli 4 e 7 del decreto legislativo sopra citato).

(4-04619)

DANIELI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere:

se sia a conoscenza che in uno *spot* pubblicitario trasmesso in questi giorni dalle principali reti televisive il noto giornalista-conduttore Lubrano, a ragione ritenuto «difensore civico» dei cittadini italiani, invita i telespettatori a farsi controllare gli occhi dagli ottici-optometristi;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di tutelare la salute dei cittadini essendo noto che gli ottici «possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi e correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia» (articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1134), ma non sono certamente in grado di riconoscere alcuna delle numerose patologie, alcune delle quali insidiosissime perchè totalmente asintomatiche, che possono interessare gli occhi. È di tutta evidenza che la prevenzione, di cui si parla nella campagna pubblicitaria in oggetto, non può che essere effettuata dal medico ed il messaggio che il signor Lubrano si è incautamente prestato a divulgare è quantomeno altamente disinformativo e potenzialmente molto pericoloso per la salute dei cittadini.

(4-04620)

MANCUSO. - *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la ditta Sanitaria Igea è inserita nell'elenco regionale delle aziende del Lazio abilitate alla fornitura di «ausili tecnici» in elenco previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991;

che tali aziende inserite nell'elenco regionale dei fornitori sono le uniche abilitate a fornire le USL degli ausili tecnici per incontinenti;

che la USL RM/24 ha bandito una gara di appalto per la fornitura di detti ausili tecnici con il metodo della «licitazione privata» a lotto unico, da far valere per il triennio 1992-1994, senza rivolgere l'invito alle sole ditte inserite nell'elenco regionale e non invitando ditte quali la ditta Sanitaria Igea, regolarmente inserita nell'elenco stesso;

che in seguito a tale gara di appalto la USL RM/24 ha aggiudicato la fornitura dei «presidi per incontinenti» alla ditta Pharmagic quale migliore offerente per una spesa presunta di lire 62.000.000, IVA compresa;

che sui fatti è stato presentato esposto in data 20 novembre 1992 dal signor Giuseppe Zito presso la stazione dei carabinieri di Monterotondo e a tutt'oggi l'indagine giudiziaria non è stata avviata, nè si è avuto alcun riscontro da parte dei Ministri della sanità e dell'interno a seguito di interrogazione parlamentare 4-10176 presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Giuntella in data 27 gennaio 1993;

che in seguito a tale provvedimento ed al conseguente inizio della fornitura di tali presidi da parte della Pharmagic alla USL RM/24, nonostante la lettera del 6 aprile 1993 da parte della regione Lazio - assistenza enti locali - inviata all'amministratore della USL, dove tra l'altro viene scritto «... consentendo di fatto all'utente di potere esercitare il diritto della libera scelta, ossia di avvalersi di qualsiasi azienda inclusa nell'elenco regionale dei fornitori di protesi, come

stabilito dal decreto ministeriale di approvazione del suddetto nomenclatore tariffario...», agli sportelli della USL continuano a strappare e/o depennare le richieste di materiali per incontinenti in convenzione esterna invitando gli utenti a rivolgersi direttamente alla USL per la fornitura;

che di tale invito è stato affisso manifesto murale nel territorio della USL in data 29 gennaio 1993 a firma dell'amministratore straordinario dottor Riccardo Fatarella;

che tale comportamento è contrario alle disposizioni in materia che impediscono la creazione di forme di monopolio ed impongono il rispetto del diritto alla «libera scelta» da parte degli assistiti (oltre alle vigenti leggi in materia e oltre alla lettera regionale suindicata vedasi anche il chiarimento emesso dal Ministero della sanità in data 2 gennaio 1992, n. 500.6/AG.17/1/1444, in risposta al foglio del 4 dicembre 1991, n. 13347 della Federfarma);

che inoltre non appare legittimo il fatto che la fornitura dei presidi sopra indicati sia stata aggiudicata senza avere esperito la gara di appalto tra tutte le ditte iscritte nell'elenco regionale dei fornitori;

che tale stato di cose crea grave pregiudizio sia alla ditta che agli assistiti che vengono costretti a rivolgersi direttamente alla USL RM/24 pur potendo *ex lege* rifornirsi presso le ditte incluse nell'elenco regionale dei fornitori in regime di convenzionamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare la legittimità degli atti posti in essere dalla USL RM/24 con riferimento a quanto suesposto;

quale sia il giudizio del Ministro di grazia e giustizia sul fatto che, a distanza di circa un anno, una denuncia di così grave importanza non sia stata ancora presa in esame dalla magistratura.

(4-04621)

DANIELI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che la vergognosa operazione di «pulizia etnica» in corso nella vicina penisola balcanica tra la giusta indignazione dell'opinione pubblica di tutta Europa non è assolutamente un fatto nuovo in quanto, neanche cinquant'anni fa, un'analoga «pulizia etnica» avveniva ai danni degli italiani d'Istria e Dalmazia che, per volere del maresciallo Tito, vennero assassinati ed infoibati a decine di migliaia o, nel migliore dei casi, costretti all'esilio (dei 502.000 abitanti di quelle terre ben 350.000 furono costretti a riparare in Italia);

che l'interrogante, in merito alla difesa dei diritti degli italiani in Istria e Dalmazia, esuli o residenti colà, ha già messo in evidenza in precedenti interrogazioni la colpevole inerzia dei Governi italiani nei confronti e della ex Repubblica jugoslava e delle neonate Repubbliche di Slovenia e Croazia, soprattutto nel momento della loro costituzione e del loro riconoscimento, momento irripetibile per rinegoziare la posizione ed i diritti degli italiani d'Istria e di Dalmazia nonché degli esuli;

che le Repubbliche di Slovenia e Croazia hanno deciso di mettere all'asta i beni degli esuli, mai risarciti completamente, che ammontano a centinaia di milioni di dollari,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga una cosa normale assistere senza far niente ad una simile ingiustizia storica.

(4-04622)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che presso l'istituto tecnico statale «Einaudi» di Domodossola (Novara), dal pensionamento della preside Giannina Paglino nell'anno scolastico 1982-83, si sono avvicendati i seguenti presidi:

anno scolastico 1983-84 (alunni 683) preside Michele Micheletti;

anno scolastico 1984-85 (alunni 661) preside Giancarlo Cassani;

anno scolastico 1985-86 (alunni 713) preside Anna Clerici;

anno scolastico 1986-87 (alunni 721) preside Paolo Duchemino;

anno scolastico 1987-88 (alunni 730) preside Francesco Consoli;

anno scolastico 1988-89 (alunni 781) preside Domenico Barbera;

anno scolastico 1989-90 (alunni 809) preside Angela Erbetta;

anno scolastico 1990-91 (alunni 861) preside Nike Chiaverano;

anno scolastico 1991-92 (alunni 821) preside Achille Beatrice;

che il preside Achille Beatrice, dopo breve presenza nell'anno di prova, nel novembre 1991 otteneva altro incarico e veniva sostituito dal collaboratore vicario;

che nell'anno scolastico 1992-93 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio per tutta la durata dell'anno scolastico ed in sua sostituzione veniva nominata preside incaricata, quale individuata per precedenza nella graduatoria provinciale, la professoressa Chiara Barbè;

che nell'anno scolastico 1993-94 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio – conferito in data 1º ottobre 1993, ad anno scolastico iniziato – per la durata dell'intero anno scolastico presso l'istituto tecnico commerciale di Nettuno (Roma);

che i genitori degli alunni, anche presenti nel consiglio di istituto, ormai esasperati dal constatare che da oltre 10 anni l'istituto «Einaudi» si è visto di fatto privato del «diritto» di avere un preside in servizio stabile e permanente, esternavano sentimenti di riprovazione e di protesta inviando comunicazioni scritte al provveditore agli studi di Novara, al prefetto di Novara e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche a mezzo dell'organo periferico novarese, per assicurare la presenza e la continuità di funzione di presidenza presso l'istituto «Einaudi», nel rispetto delle legittime attese della popolazione della Valdossola;

se sia possibile venire incontro alle esigenze del preside Achille Beatrice, facendolo restare nel Lazio, dove desidera stare;

se sia possibile accontentare la popolazione di Domodossola che desidera avere un preside ossolano o quantomeno novarese, che voglia restare almeno per qualche anno a Domodossola.

(4-04623)

CONDARCURI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il servizio sanitario, per i livelli di precarietà raggiunti sia sul piano tecnico-strutturale sia su quello amministrativo-gestionale, non ha corrisposto alle esigenze di una offerta qualitativamente migliore di prestazioni sanitarie;

che a causa del cattivo governo della sanità e delle USL, talvolta clientelare e/o affaristico, a farne le spese è stato il cittadino malato in termini di carente assistenza per la inadeguatezza delle strutture e attrezzature spesso vecchie e inidonee e per le pessime condizioni igienico-ambientali dei presidi;

che nella regione Calabria, ancora priva di un Piano regionale della sanità, le deficienze sanitarie e la gestione del servizio nel territorio hanno raggiunto aspetti preoccupanti ed in casi particolari inammissibili e vergognosi;

che la riforma del servizio in Calabria ha comportato la riduzione del numero delle USL da 31 a 11 ed in conseguenza, dall'accorpamento delle USL nn. 24 e 28, è sorta la USL n. 9 di Locri con una utenza di circa 150.000 abitanti e con tre presidi ospedalieri (Locri, Siderno, Gerace) senza, però, che nell'ambito della zona territoriale di pertinenza si modificasse la drammatica situazione sanitaria dove invece è più pressante la domanda di una migliore assistenza medica;

che ogni intervento finanziario o di ristrutturazione deve essere indirizzato ad un sempre più valido, organico, coordinato, moderno ed efficiente servizio in tutti i suoi aspetti peculiari per esaltare la funzione fondamentale della sanità in una società civile ed avanzata;

che non sono ammissibili e, pertanto, da respingere, provvedimenti personali fuori da una logica concordata, programmata e mirata al buon andamento di tutta l'USL n. 9;

che l'iniziativa unilaterale assunta dall'amministratore straordinario dell'USL n. 9 di Locri di presentare ipotesi di riorganizzazione dei servizi e dei reparti dell'ospedale di Siderno esibendo opzioni personali poco convincenti ha provocato allarme, preoccupazioni e vivaci proteste nella cittadinanza e tra gli utenti della zona ionica,

si chiede di sapere se, a fronte di quanto sopra esposto, il Ministro non ritenga utile assumere concrete iniziative e intervenire per convocare un incontro urgente con l'assessore regionale alla sanità ed i comuni, le comunità montane e le forze sociali interessate, per affrontare responsabilmente la questione sopra citata, alquanto seria e delicata per i suoi possibili risvolti, ricercando soluzioni valide e giuste, partendo dall'esistente, per ottenere la massima efficienza ed il servizio migliore possibile per la tutela della salute di tutti i cittadini.

(4-04624)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00875, dei senatori Salvi ed altri, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00872, dei senatori Rabino ed altri, sull'evasione dell'IVA sui vitelli importati in Italia dai paesi della Comunità europea;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00870, del senatore Chiarante, e 3-00871, dei senatori Chiarante e Nocchi, sulla destinazione della quota dell'8 per mille ai beni culturali;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00873, del senatore Covatta, sull'aggiudicazione dello svolgimento del servizio di pulizia negli asili nido, nelle scuole materne e nella scuola dell'obbligo del comune di Trieste.

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom left of the page.